

**Regime 20
24
Forfettario**
GUIDA FACILE
ILLUSTRATA



INDICE

PREFAZIONE 6

GLOSSARIO 9



1. COS'È IL REGIME FORFETTARIO 12

2. REQUISITI PER ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO 15

3. CAUSE DI ESCLUSIONE 19

4. PARTICOLARITÀ DEL REGIME FORFETTARIO 22



TASSE DA PAGARE IN REGIME FORFETTARIO

1. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 34

2. IMPOSTA E CONTRIBUTI 37

3. SALDI E ACCONTI 39



ESEMPI DI CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI

1. L'IMPONIBILE SU CUI SI CALCOLANO IMPOSTA E I CONTRIBUTI 42

2. CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI PRIMO ANNO PER PROFESSIONISTI 44



3. QUANDO SI VERSANO IMPOSTA E CONTRIBUTI?	46
4. CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI SECONDO ANNO PER PROFESSIONISTI	51
5. CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI PRIMO ANNO E ANNI SUCCESSIVI PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI SPECIFICHE	55
6. CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI PRIMO ANNO COMMERCianti	56
7. RIEPILOGO PAGAMENTI PER PARTITA IVA COME COMMERCiante	66
8. CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI SECONDO ANNO COMMERCianti	69
9. CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI PRIMO ANNO ARTIGIANI	73
10. RIEPILOGO PAGAMENTI PER PARTITA IVA COME ARTIGIANI	83
11. CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI SECONDO ANNO ARTIGIANI	86



PARTE 4 SCHEDE APPROFONDIMENTO

01. DIFFERENZE BASE TRA REGIME FORFETTARIO E REGIME SEMPLIFICATO	91
02. COME ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO	94
03. IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 5%	95
04. SCELTA DEL 35% DI RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS	97
05. SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 85.000€	100
06. SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 100.000€	101
07. PASSAGGIO DA REGIME FORFETTARIO A SEMPLIFICATO	102

08. PASSAGGIO DA SEMPLIFICATO A REGIME FORFETTARIO	105	19. FISSI INPS	122
09. NASPI	106	20. GESTIONE RITENUTE D'ACCONTO	124
10. PENSIONI PERCEPITE + PARTITA IVA	108	21. RITARDARE I PAGAMENTI DI IMPOSTE SUL REDDITO E CONTRIBUTI	125
11. PARTITA IVA + LAVORO DIPENDENTE, OCCASIONALE E/O PENSIONI	109	22. MANCATO PAGAMENTO ACCONTI DI GIUGNO E NOVEMBRE	130
12. MATERNITÀ	112	23. GESTIONE VENDITE ALL'ESTERO	133
13. GESTIONE COLLABORATORI	113	24. GESTIONE ACQUISTI DALL'ESTERO	135
14. GESTIONE DIPENDENTI	115	25. VIES E MODELLO INTRASTAT	136
15. SCADENZE DICHIARAZIONE DEI REDDITI	116	26. GESTIONE CONTI CORRENTI ALL'ESTERO	137
16. INVIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI	118	27. GESTIONE CRIPTOVALUTE	138
17. ACQUISTI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI	119	28. REDDITI ESTERI DA LAVORO DIPENDENTE	139
18. SPESE MEDICHE E ALTRE SPESE IN DETRAZIONE	121	29. FATTURAZIONE ELETTRONICA	140
		30. BOLLI IN FATTURA	142
		31. RIMBORSI SPESE	144



- 32. SISTEMA TESSERA SANITARIA 146
- 33. COMMISSIONI PAGAMENTO E MARKETPLACE 149
- 34. DIRITTI D'AUTORE 151
- 35. GESTIONE AFFITTI BREVI 152
- 36. RIFORMA DELLO SPORT 154
- 37. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 156
- 38. MODIFICHE DATI AZIENDALI IN CORSO D'ANNO 158



PARTE ALLEGATI

- ALLEGATO 1**
ELENCO CODICI ATECO 160
- ALLEGATO 2**
ELENCO REGIMI SPECIALI AI FINI IVA 161



Apertura Partita IVA*

in Regime Forfettario come professionista

366€

IVA INCLUSA ALL'ANNO



Apertura Partita IVA*

in Regime Forfettario per attività con obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio

560€

IVA, BOLLI E TASSE DI REGISTRO INCLUSI

* Dal secondo anno in poi non si pagherà più il servizio di apertura ma solo la gestione della contabilità.

Questa guida spiega, in modo semplice e dettagliato, il **funzionamento del Regime Forfettario** per professionisti, sia iscritti alla Gestione Separata che ad albi professionali e per artigiani e commercianti.



Il Regime Forfettario è un regime di vantaggio, ideale per chi desidera intraprendere una nuova attività con Partita IVA o semplicemente desidera avvalersi delle agevolazioni tipiche di questo regime. In particolare questa guida ti sarà utile se:

- vuoi capire se il Regime Forfettario è vantaggioso nel tuo caso
- vuoi aprire Partita IVA e desideri conoscere i costi e gli adempimenti tipici del regime
- hai già una Partita IVA e vuoi imparare a gestirla nel modo migliore
- hai un lavoro dipendente e vuoi intraprendere un nuovo business, giovando dei particolari vantaggi dedicati a chi ha un secondo reddito IRPEF
- sei in pensione e vuoi continuare a lavorare con Partita IVA



La guida è aggiornata con **le novità introdotte nel 2024** ed è stata **curata dal team di professionisti fiscali di FlexTax.it**, il portale per la gestione della contabilità online, attivo dal 2019.

FlexTax, ad oggi, gestisce migliaia di Partite IVA su tutto il territorio nazionale.



L'obiettivo di FlexTax è quello di aiutare le persone nella gestione della propria Partita IVA e di semplificare la comprensione del Fisco

italiano. FlexTax cura un blog sul fisco, punto di riferimento per 2 milioni di lettori ogni anno e un canale di assistenza fiscale gratuita fornita da esperti fiscali che, ogni anno, rispondono a più di 200mila quesiti.

Questa esperienza ha permesso a FlexTax, nel corso dei suoi anni di attività, di gestire migliaia di casistiche diverse e di diventare sempre più efficace e competente nello spiegare il funzionamento del Fisco italiano con un linguaggio semplice e comprensibile, anche per chi non ha dimestichezza nel campo fiscale.

La guida, divisa in 4 parti, contiene schede, esempi, box, note, grafici che completano la parte testuale.

Nella **prima parte** spieghiamo come funziona il Regime Forfettario, chi può aderire e come.

Nella **seconda parte** si approfondisce, con grafici e schede, il calcolo dell'imposta e contributi.

La **terza parte** fornisce esempi diversificati di calcolo per il primo anno di Partita IVA e per gli anni successivi così da spiegare, nel modo più esaustivo, come funziona il sistema dei saldi e degli acconti.

La **quarta parte** contiene più di 30 schede dettaglio in cui vengono analizzate casistiche particolari come la gestione di NASpl, maternità, pensione, diritti d'autore, vendite e acquisti esteri, fatturazione elettronica,

vendite tramite marketplace, riforma dello sport, nuova regolamentazione per affitti brevi e molto altro ancora.

Conclusa la lettura di questa guida avrai chiari gli adempimenti necessari alla gestione della Partita IVA in Regime Forfettario.

Ti ricordiamo che gli esperti fiscali FlexTax sono sempre disponibili tramite il servizio di assistenza gratuito su **www.flextax.it**



CODICE ATECO

Classificazione formata da un codice numerico assegnato nel momento in cui si apre una Partita IVA, specifico per la tipologia di attività che si andrà a svolgere.

COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ

Percentuale variabile secondo il codice ATECO, che si applica sul reddito lordo per conseguire il reddito imponibile e calcolare imposta e i contributi.

REDDITO LORDO/ RICAVI INCASSATI

Totale delle fatture incassate durante l'anno.

REDDITO IMPONIBILE LORDO

Quota risultante dall'applicazione del coefficiente di redditività sul reddito lordo/ricavi incassati, sulla quale vengono calcolati i contributi.

REDDITO IMPONIBILE NETTO

Reddito imponibile lordo meno i contributi versati nell'anno d'imposta. È su tale reddito che si calcola l'imposta sostitutiva.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta che caratterizza il Regime Forfettario e che sostituisce le solite imposte dell'IRPEF, addizionali, IRAP, ecc. presenti nel Regime Ordinario. (15%-5%)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Importi che si devono versare alla propria Gestione INPS o Cassa di Previdenza ai fini pensionistici.





SALDI

Importi di imposta e contributi INPS dovuti, sulla base di quanto incassato nell'anno di riferimento.

ACCONTI

Importo che il contribuente è tenuto a versare, usualmente in due rate, come anticipo di imposta e contributi, in riferimento all'anno successivo rispetto all'anno a cui è riferita la Dichiarazione dei redditi. Generalmente calcolato secondo il metodo storico ovvero sulla base di quanto dovuto per l'anno precedente.

FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica è quella fattura che deve necessariamente essere creata con apposito gestionale e inviata al cliente, come file XML, attraverso il Sistema di Interscambio.

SDI

Il Sistema di Interscambio (Sdi) è il sistema informatico, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che si occupa della ricezione dei file XML (dunque delle fatture elettroniche) del loro controllo e (salvo alcune eccezioni) del loro invio.

VIES


Il Vies (Vat Information Exchange System) è l'archivio dove devono essere iscritte le Partite Iva che svolgono operazioni con clienti esteri, con sede in un paese appartenente all'Unione europea.

INTRASTAT

Il modello Intrastat è un adempimento fiscale richiesto a fini statistici dall'Agenzia delle Dogane al fine di monitorare la cessione di beni e le prestazioni di servizi svolte tra soggetti dell'Unione Europea. L'Intrastat va presentato entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

IVA

L'IVA, imposta sul valore aggiunto, deve essere inserita nelle fatture di cessioni di beni e prestazioni di servizi dai soggetti obbligati. Il titolare di Partita IVA deve addebitare l'imposta al cliente e deve versarla all'Erario alle scadenze fiscali prestabilite.



REGIME FORFETTARIO **2024**



Parte

flextox.it

1



Cos'è il Regime Forfettario

Il Regime Forfettario è il **regime fiscale agevolato**, destinato a nuove Partite IVA e Partite IVA già esistenti che svolgono attività di impresa

in forma individuale, professionisti, professionisti iscritti a casse previdenziali specifiche, commercianti e artigiani.



Sì Forfettario

Professionisti

Professionisti iscritti a casse previdenziali specifiche

Commercianti

Artigiani



NO Forfettario

S.a.s. - S.n.c.

S.r.l - S.r.l. unipersonale - S.p.A.

Associazioni professionali

Cooperative e ONLUS



Il Regime Forfettario è un Regime naturale del Fisco italiano quindi:



Non vi sono vincoli di età

Vi può accedere chi ha 18 anni come chi ne ha 70 e più.

Non ha una scadenza

Quindi non è dedicato solo alle Partite IVA aperte o che apriranno entro un determinato anno.



Non vi sono vincoli territoriali

Non vi sono esclusioni in base alla regione italiana della sede legale della Partita IVA.



Per aderire al Regime Forfettario
bisogna:

1

**Rispettare
alcuni requisiti**

PRO	CON
✓	✗
✓	✗
✓	

2

**Non rientrare
in alcune cause
di esclusione**



2

REQUISITI PER ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO

A

**Ricavi anno precedente
inferiori a 85.000€**



**Redditi percepiti da lavoro
dipendente o assimilati
(come, per esempio, pensione)
inferiori a 30.000€
lordi all'anno**

B

C

**Non aver sostenuto spese
per dipendenti e/o
collaboratori esterni
maggiori a 20.000€**



A

RICAVI ANNO PRECEDENTE INFERIORI A 85.000€

I ricavi **da prendere in considerazione sono i tuoi ricavi di impresa**, ovvero quelli conseguiti con la tua Partita IVA individuale nell'anno di imposta.

Non concorrono alla formazione del limite degli 85.000€ i redditi diversi da Partita IVA (come pensione o



lavoro dipendente).

Se apri per la prima volta la Partita IVA questo limite è in automatico da te rispettato.



N.B.: Il limite degli **85.000€ di ricavi** è **riproporzionato** ai giorni di attività (vedi tabelle sotto)

APERTURA	SOGLIA
01 Gennaio	85.000€
01 Febbraio	77.780 €
01 Marzo	71.260€
01 Aprile	64.041€
01 Maggio	57.054€
01 Giugno	49.835€

APERTURA	SOGLIA
01 Luglio	42.849€
01 Agosto	35.630€
01 Settembre	28.410€
01 Ottobre	21.424€
01 Novembre	14.205€
01 Dicembre	7.219€



B

REDDITI PERCEPITI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI (COME, PER ESEMPIO, PENSIONE) INFERIORI A 30.000€ LORDI ALL'ANNO



Per conoscere il lordo bisogna guardare:

- **Se si è dipendenti:** la CU - Certificazione Unica o l'ultima busta paga riferita a dicembre, alla voce "reddito progressivo imponibile Irpef"
- **Se si percepisce pensione:** la CU - Certificazione Unica, nel QUADRO C - redditi di lavoro dipendente ed assimilati

ESEMPI



Anno precedente Reddito da P. IVA 80.000€ + Reddito da pensione 20.000€

Poss**o** aderire? **sì** ✓



Anno precedente reddito da P. IVA 10.000€ + Reddito lordo da dipendente 35.000€

Poss**o** aderire? **NO** ✗



Anno precedente reddito da P. IVA 20.000€ + Affitto immobili in Cedolare Secca 20.000€

Poss**o** aderire? **sì** ✓



NON AVER SOSTENUTO SPESE PER DIPENDENTI E/O COLLABORATORI ESTERNI MAGGIORI A 20.000€



- **Se hai avuto collaboratori:** il totale delle spese sostenute è la somma delle fatture o delle ricevute di prestazione occasionale da loro emesse.
- **Se hai assunto dipendenti:** devi prendere in considerazione il lordo annuale degli stipendi pagati.

ESEMPIO

 Anno precedente Reddito da P. IVA 80.000€ + Spese per dipendenti e/o collaboratori esterni inferiori 20.000€

Posso aderire? sì ✓

 Anno precedente Reddito da P. IVA 80.000€ + Spese per dipendenti e/o collaboratori esterni 21.000€

Posso aderire? NO ✗



3

CAUSE DI ESCLUSIONE

Anche se si rispettano i requisiti non si può aderire al Regime Forfettario in questi casi:



Se partecipi a una società di persone

(Società Semplici [S.S], Società in Nome Collettivo [S.N.C], Società in Accomandita Semplice [S.A.S])

Se partecipi ad associazioni professionali o imprese familiari

ATTENZIONE: puoi aprire un'impresa familiare in qualità coadiuvato in Regime Forfettario se hai i requisiti ma il familiare coadiuvante non può.



Se vendi fabbricati o terreni o mezzi di trasporto nuovi

(auto, moto, navi ecc).




Se partecipi a una S.r.l. e fatturi per un'attività economicamente riconducibile a quella della S.r.l. e contemporaneamente hai controllo diretto

(sei amministratore delegato o possiedi quote di maggioranza)


o indiretto

(hai rapporti di parentela con chi ha il controllo diretto).

ESEMPI

 Il 100% del mio fatturato deriva dal servizio di pulizia degli uffici della società di mio marito, amministratore delegato della S.r.l. che produce abbigliamento.

Posso aderire? **SI** ✓


 Il 100% del mio fatturato deriva dalla vendita di abbigliamento alla società di mio marito, amministratore delegato della S.r.l., che produce articoli di abbigliamento.

Posso aderire? **NO** ✗




Non devi fatturare per più del 50% al datore di lavoro attuale o avuto nei due anni precedenti all'apertura della Partita IVA o a soggetti direttamente a lui collegati.

ESEMPI

 Nel corso dell'anno ho fatturato in totale 10.000€ di cui 4.000€ derivati dai compensi ricevuti dall'azienda per la quale lavoravo come dipendente l'anno scorso.

Posso aderire? **SI** ✓

 Nel corso dell'anno ho fatturato in totale 10.000€ di cui 6.000€ derivati dai compensi ricevuti dall'azienda per la quale lavoravo come dipendente l'anno scorso.

Posso aderire? **NO** ✗





Se rientri in attività con Regimi speciali

Come agenzia di viaggio, sali e tabacchi, edicole, benzinai, attività agricole e di caccia e pesca ecc. **->vedi allegato 2 a pag. 161**

La tua residenza non è in Italia

Se la tua residenza è in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato* aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, puoi adottare questo regime a condizione che almeno il 75% del reddito complessivo sia generato in Italia.



ESEMPI



Nel corso dell'anno mi trasferisco in un altro Stato UE e continuo a svolgere la mia attività prevalentemente in Italia (reddito prodotto in Italia oltre il 75%)

Posso aderire? **SI** ✓



Nel corso dell'anno mi trasferisco in un altro Stato UE e continuo a svolgere una parte della mia attività in Italia (ma il reddito prodotto in Italia non supera il 75%)

Posso aderire? **NO** ✗

*Islanda, Liechtenstein e Norvegia

4

PARTICOLARITÀ DEL REGIME FORFETTARIO

01 LE SPESE SI CALCOLANO IN MODO FORFETTARIO

02 NON SI APPLICA L'IVA

03 PRINCIPIO DI CASSA

04 UNICA IMPOSTA SOSTITUTIVA

05 IL REGIME FORFETTARIO È UN REGIME NATURALE

06 VANTAGGI ESCLUSIVI DEDICATI ALLE PARTITE IVA IN REGIME FORFETTARIO

07 GESTIONE SPESE MEDICHE E ALTRE SIMILARI

08 OBBLIGHI E CONSIGLI



LE SPESE SI CALCOLANO IN MODO FORFETTARIO

Il **reddito imponibile si calcola in base** al coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività è una percentuale data dal fisco in relazione **al codice ATECO dell'attività svolta**. **La percentuale può variare dall'86% al 40%**
 -> *vedi allegato 1 a pag. 160*

Se, per esempio, il tuo coefficiente di redditività è il 67%, il 33% rappresenta la percentuale di spesa che ti viene attribuita in automatico forfettariamente: è da qui, infatti, che deriva il nome del Regime Forfettario.

Il reddito imponibile si calcola moltiplicando ai ricavi percepiti il proprio coefficiente di redditività.





Coefficiente
di redditività
40%



ESEMPIO

Tipo di Attività:
Vendita borse



Per ottenere il **reddito imponibile lordo** questo è il calcolo:

→ Incasso annuo dalla vendita di borse

10.000€

→ Coefficiente di redditività
40% (0,40)

10.000€

x

0,40

=

IMPONIBILE LORDO
PER IL CALCOLO DI IMPOSTA
4.000€


NOTE

Questo schema di calcolo, implica che:

- 1** anche se **non sostieni costi** per la tua Partita IVA, questi verranno ugualmente considerati nel calcolo di imposta e contributi
- 2** se sostieni costi maggiori della spesa calcolata in modo forfettario, questi costi non verranno presi in considerazione per il calcolo di imposta e contributi.



NON SI APPLICA L'IVA



L'IVA è un'imposta indiretta (grava sul cliente finale) che si applica sul valore aggiunto di beni e servizi al momento dell'acquisto da parte di un consumatore. Le attività NON in Regime Forfettario ogni mese o trimestre devono effettuare il calcolo tra l'IVA incassata e quella spesa.

*Gli scaglioni IVA dipendono dalla tipologia di bene o servizio.

Esistono 4 percentuali di IVA applicabile:

4%: per la maggior parte dei prodotti considerati "di prima necessità"

5%: per alcuni alimenti, su prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali

10%: per quei prodotti e servizi che sono considerati importanti per la vita dei cittadini

22%: per la maggior parte dei prodotti, come ad esempio vestiti, scarpe, tecnologia

ESEMPIO

Tipo di Attività:

Vendita scarpe



Per fare un esempio, se un commerciante compra 10 paia di scarpe a 10€ ciascuna per un totale di 100€ e supponendo che a quel prodotto si applichi l'aliquota IVA ordinaria del 22%*, l'imprenditore paga in totale 122€.

➔ Valore acquisto scarpe

100€

➔ IVA a credito

22€

CONTINUA >

**ESEMPIO**

Il commerciante decide di vendere le scarpe a 200€ + IVA = incasso 244€

→ Valore vendita scarpe
200€

→ IVA a debito
44€

IVA a debito 44€ -

IVA a credito 22€ =

IVA DA VERSARE

22€

Ogni mese o trimestre
(dipende dal volume del fatturato dell'anno prima)
dovrà versare l'IVA che ha incassato in più.

**ATTENZIONE:**

NEL REGIME FORFETTARIO NON SI APPLICA L'IVA SULLE PROPRIE VENDITE. Quando effettuerò una vendita, in fattura non inserirò l'IVA e non vi sarà niente da versare trimestralmente.

NOTE

I contribuenti sono liberi di decidere il prezzo di vendita dei propri prodotti o servizi. Questo vuol dire che, riprendendo l'esempio delle scarpe, puoi venderle a 244€, ma non verserai i 22€ di differenza per l'IVA incassata.

FATTURA



PRINCIPIO DI **CASSA**

Nel Regime Forfettario, l'imponibile lordo si ottiene sommando gli **effettivi incassi dal 1° gennaio al 31 dicembre** e non il fatturato.



ESEMPIO

A dicembre 2024 emetto 2 fatture da 1.000€

- **FATTURA 1**
pagata
28 dicembre 2024
- **FATTURA 2**
pagata
5 Gennaio 2025

Anche se entrambe le fatture sono state emesse a dicembre 2024, **solo la prima verrà considerata per il conteggio dell'imposta di competenza del 2024**. I 1.000€ incassati a gennaio 2025 saranno considerati nell'anno 2025. Se avessi emesso una sola fattura da 2.000€ e questa venisse pagata in 2 rate, una a dicembre 2024 e una a gennaio 2025, il calcolo sarebbe il medesimo.

UNICA IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel Regime Forfettario vi è un'**unica percentuale** per il calcolo dell'imposta che è del **15%** diversamente dal Regime Ordinario, il quale ha un sistema a scaglioni.



Imponibile	IMPOSTA Regime Forfettario	IMPOSTA Regime Ordinario
da 0€ a 28.000€	15%	23%
da 28.001€ a 50.000€	15%	35%
oltre 50.000€	15%	43%



ESEMPIO

Esempio calcolando un reddito imponibile lordo di 60.000€

Imponibile	IMPOSTA Regime Forfettario	IMPOSTA Regime Ordinario
da 0€ a 28.000€	4.200€	6.440€
da 28.001€ a 50.000€	3.300€	7.700€
oltre 50.000€	1.500€	4.300€
TOTALI	9.000€	18.440€



N.B.: nel Regime Ordinario sei anche soggetto al versamento di addizionali regionali e comunali.



IL REGIME FORFETTARIO È UN **REGIME NATURALE**

Essendo un Regime Naturale, se nell'anno precedente si rispettano i requisiti e non vi sono motivi di esclusione, **si può aderire al Forfettario anche se si è già aderito negli anni precedenti.**



ESEMPIO



2025
Rispetto i requisiti

Sì Forfettario ✓



2026
Non rispetto uno dei requisiti, quindi **non posso aderire al Forfettario**, devo scegliere un'altra tipologia di gestione contabile.

NO Forfettario ✗



2027
Rispetto di nuovo i requisiti del Forfettario, posso quindi riadottare il Forfettario.

Sì Forfettario ✓

VANTAGGI ESCLUSIVI DEDICATI ALLE PARTITE IVA IN REGIME FORFETTARIO

1. RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ARTIGIANI E COMMERCianti

Le Partite IVA iscritte alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS possono chiedere la **riduzione dei contributi del 35%** -> *vedi scheda dettaglio a pag. 97*



2. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REDDITO DEL 5%

Le nuove attività in Regime Forfettario, se rispettano determinati requisiti, **possono pagare l'imposta sostitutiva al 5%** invece che al 15% **per i primi 5 anni** -> *vedi scheda dettaglio a pag. 95*



FLEXTAX.IT - Regime Forfettario Guida Facile Illustrata 2024 - Riproduzione vietata



GESTIONE SPESE MEDICHE E ALTRE SIMILARI

Nel Regime Forfettario non vi è la possibilità di portare in detrazione/ deduzione nessuna tipologia di spesa (spese mediche, mutui, spese universitarie, bonus ristrutturazione).

Questo, **a meno che tu non abbia redditi soggetti a IRPEF** come, per esempio, lavoro dipendente o pensione. Se, oltre al reddito da Partita IVA forfettaria, percepisci altri redditi soggetti a IRPEF, da questi ultimi potrai scaricare eventuali spese personali (spese mediche, figli a carico, scontrini della farmacia, ecc.).



OBBLIGHI E CONSIGLI PER PARTITE IVA IN REGIME FORFETTARIO

PROFESSIONISTI

FATTURAZIONE
ELETTRONICA **OBBLIGATORIA**

PEC **CONSIGLIATA**

FIRMA DIGITALE **CONSIGLIATA**

SPID **CONSIGLIATO**

CONTO CORRENTE
AZIENDALE **CONSIGLIATO**

POS** **OBBLIGATORIO**

PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI

FATTURAZIONE
ELETTRONICA **OBBLIGATORIA***

PEC **OBBLIGATORIA**

FIRMA DIGITALE **CONSIGLIATA**

SPID **CONSIGLIATO**

CONTO CORRENTE
AZIENDALE **CONSIGLIATO**

POS** **OBBLIGATORIO**

COMMERCianti

FATTURAZIONE
ELETTRONICA **OBBLIGATORIA**

PEC **OBBLIGATORIA**

FIRMA DIGITALE **CONSIGLIATA**

SPID **CONSIGLIATO**

CONTO CORRENTE
AZIENDALE **CONSIGLIATO**

POS** **OBBLIGATORIO**

ARTIGIANI

FATTURAZIONE
ELETTRONICA **OBBLIGATORIA**

PEC **OBBLIGATORIA**

FIRMA DIGITALE **CONSIGLIATA**

SPID **CONSIGLIATO**

CONTO CORRENTE
AZIENDALE **CONSIGLIATO**

POS** **OBBLIGATORIO**

* I medici in Partita IVA che inviano le proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria non devono emettere fattura elettronica

** È obbligatorio fornire la possibilità ai propri clienti di effettuare il pagamento tramite mezzi tracciati (bancomat o carte)

TASSE DA PAGARE IN REGIME FORFETTARIO



1

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

Le Partite IVA si possono dividere in 4 macro categorie. Le modalità di versamento di imposta e contributi dipendono dalla categoria di appartenenza.


Le 4 tipologie sono:



Eseguono prestazioni di tipo intellettuale verso privati e/o aziende (es: consulenti, insegnanti, traduttori, ecc.).



Svolgono attività di compravendita di merci (negozi, ristoranti, e-commerce, agenti immobiliari, affitti brevi, B&B) **o di intermediazione** (agenti di vendita, procuratori, broker).



Professionisti iscritti a casse previdenziali specifiche

Eseguono prestazioni di tipo intellettuale verso privati e/o aziende, ma sono iscritti a un Albo professionale con specifica cassa contributiva (avvocati, geometri, ingegneri, architetti, medici, ecc.).



Attività che producono o trasformano materie prime o manufatti (sarti, falegnami, orafi). **Fanno parte di questa categoria anche attività di prestazione di servizi** (sviluppatori, grafici, parrucchieri, estetiste, fotografi, sviluppatori, massaggiatrici, tatuatori, ecc.). **Sono escluse da questa categoria le attività agricole e commerciali.**



PRINCIPALI DIFFERENZE IN BASE AL TIPO DI ATTIVITÀ

Le **principali differenze** riguardano le modalità di **apertura della Partita IVA** e la **gestione dei contributi per la pensione**.

	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI	COMMERCIANTI	ARTIGIANI
Apertura alla sola Agenzia delle Entrate	1 ^P	1 ^{PA}	sì	sì
Apertura alla Camera di Commercio di competenza	NO	NO	1 ^C	1 ^A
Imposta sostitutiva 15%	sì	sì	sì	sì
Contributi dovuti alla Gestione Separata INPS	2 ^P	NO	2 ^C	2 ^A
Contributi dovuti alla cassa di appartenenza	NO	2 ^{PA}	NO	NO
Possibilità di dover presentare la SCIA	NO	NO	3 ^C	3 ^A
Versamento fisso INAIL	NO	NO	NO	4 ^A
Contributo annuale da versare alla Camera di Commercio	NO	NO	sì	sì

PROFESSIONISTI

1^P

Apertura alla sola Agenzia delle Entrate

Non sono richiesti particolari requisiti per l'apertura di Partita IVA.

2^P

Contributi dovuti alla Gestione Separata INPS variabili in percentuale

(26,07%) senza fissi trimestrali.

PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI

1^{PA}

Apertura alla sola Agenzia delle Entrate

Requisito principale: essere iscritto a un Albo professionale (può richiedere studi particolari, pratica obbligatoria per lo svolgimento della professione).

2^{PA}

Contributi dovuti alla cassa di appartenenza che possono essere, in base alla Cassa, variabili in percentuale, fissi o misti (una parte fissa + una variabile in percentuale).

COMMERCianti

1^c

Apertura alla Camera di Commercio di competenza

È possibile che siano richiesti specifici requisiti, in base al tipo di attività e/o alla Camera di Commercio di competenza.

2^c

Contributi da versare all'INPS, gestione commercianti (fissi 4.515,43€ anno + parte variabile 24,48% sul reddito imponibile che supera il 18.415€).

3^c

Potrebbe essere richiesta la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presso il Comune di appartenenza.

ARTIGIANI

1^A

Apertura alla Camera di Commercio di competenza

Possibilità che vengano richiesti determinati requisiti in base al tipo di attività e/o alla Camera di Commercio di competenza.

2^A

Contributi da versare all'INPS gestione artigiani

(fissi 4.427,04€ + parte variabile 24% sul reddito imponibile superiore a 18.415€)

3^A

Potrebbe essere richiesta la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presso il Comune di appartenenza.

4^A

Versamento fisso INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), la quota annua varia a seconda del reddito e del settore di appartenenza dell'impresa.

NOTE

Per commercianti e artigiani: la parte variabile dei contributi aumenterà di 1 punto percentuale (25,48% e 25% superato il reddito imponibile di 55.008€, fino ad un massimale di 119.650€, oltre non si dovrà versare più niente).

2

IMPOSTA E CONTRIBUTI



Le **principali differenze** in base a **imposte, contributi, bolli e tasse di registro.**

	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI	COMMERCianti	ARTIGIANI
Imposta sostitutiva del 15%, per nuove attività 5%	sì	sì	sì	sì
Contributi previdenziali	1 ^P	1 ^{PA}	1 ^C	1 ^A
Imposta di bollo - 2€ per ogni fattura o nota di credito emessa	sì	sì	sì	sì
Altre Imposte di bollo	NO	NO	2 ^C	2 ^A
Assicurazioni obbligatorie	NO	NO	NO	3 ^A
Iscrizioni annue	NO	2 ^{PA}	3 ^C	4 ^A
Tasse di registro	NO	NO	4 ^C	5 ^A

PROFESSIONISTI

1^P

Contributi previdenziali

In percentuale 26,07.

4^C

Tasse di registro

Per eventuali variazioni in Camera di Commercio.

PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI

1^{PA}

Contributi previdenziali

In base alla Cassa di appartenenza.

1^A

Contributi previdenziali

Fissi 4.427,04€ + variabile 24%, superato il reddito imponibile di 18.415€.

2^{PA}

Iscrizioni annue

Possibili, in base alla Cassa.

2^A

Altre Imposte di bollo

Per eventuali variazioni in Camera di Commercio (può variare da 30/50€)

COMMERCianti

1^C

Contributi previdenziali

Fissi 4.515,43€ + variabile 24,48% superato il reddito imponibile di 18.415€.

3^A

Assicurazioni obbligatorie

INAIL fisso in base al tipo di attività

2^C

Altre Imposte di bollo

Per eventuali variazioni in Camera di Commercio.

4^A

Iscrizioni annue

Camera di Commercio dai 40/80€ annuo

3^C

Iscrizioni annue

Camera di Commercio dai 40/80€ annui.

5^A

Tasse di registro

Per eventuali variazioni in Camera di Commercio.



3

SALDI E ACCONTI

Il pagamento di imposta e contributi prevede il **versamento del saldo per l'anno precedente e degli acconti per l'anno in corso**, da pagare tra giugno e novembre di ogni anno, escluso il primo anno*.

Ciò comporta che, nel secondo anno di attività, l'imposta pagata risulta doppia rispetto a quella di competenza dell'anno prima.

*tranne i fissi INPS che si pagano trimestralmente



ESEMPIO

Esempio: Attività aperta il **01 gennaio 2024**

→ Imposta sostitutiva di competenza 2024

5.000€

→ Contributi di competenza 2024

6.000€

IMPOSTA SOSTITUTIVA E CONTRIBUTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI
Anno 2024 Imposta sostitutiva da versare	0	0
Anno 2024 Contributi da versare	0	Dipende dalla Cassa
Anno 2025 Imposta sostitutiva da versare	5.000€ saldo 2024 + 5.000€ acconto 2025	5.000€ saldo 2024 + 5.000€ acconto 2025
Anno 2025 Contributi da versare	6.000€ saldo 2024 + 4.800€ acconto 2025	Dipende dalla Cassa
Totale versamenti 2024	0	Dipende dai contributi della cassa
Totale versamenti 2025	20.800€	10.000€ + contributi in base alla Cassa

CONTINUA >

IMPOSTA SOSTITUTIVA E CONTRIBUTI	Commercianti	Artigiani
Anno 2024 Imposta sostitutiva da versare	0	0
Anno 2024 Contributi da versare	I Fissi 4.515,43€	I Fissi 4.427,04€
Anno 2025 Imposta sostitutiva da versare	5.000€ saldo 2024 + 5.000€ acconto 2025	5.000€ saldo 2024 + 5.000€ acconto 2025
Anno 2025 Contributi da versare	I Fissi 4.515,43€ + 1.484,57€ saldo 2024 eccedenza + 1.484,57€ acconto eccedenza 2025	I Fissi 4.427,04€ + 1.573€ saldo 2024 eccedenza + 1.573€ acconto eccedenza 2025
TOTALE VERSAMENTI 2024	4.515,43€	4.427,04€
TOTALE VERSAMENTI 2025	17.484,57€	17.573,04€

Negli anni successivi gli acconti versati andranno sottratti nel conteggio del saldo, **si pagherà quindi una differenza nel caso in cui tu abbia aumentato l'incasso** rispetto all'anno precedente.

Vedremo bene questo argomento nella PARTE 03, comprese le modalità di calcolo e le scadenze del pagamento di imposta e contributi nel Regime Forfettario.



ESEMPI DI CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI

3 parte



1

L'IMPONIBILE SU CUI SI CALCOLANO IMPOSTA E CONTRIBUTI

Il Regime Forfettario si basa sul principio di cassa.



**Principio di Cassa significa che
il Reddito Lordo è composto dalla somma delle
fatture effettivamente incassate.**

Dal reddito lordo bisogna scalare i costi. I costi sono calcolati in modo "Forfettario" in base al coefficiente di redditività, specifico per codice ATECO. Il coefficiente di redditività è una percentuale che varia dal 40% all'86% in base al codice ATECO e che, moltiplicata per reddito lordo, ci darà l'imponibile lordo.

-> vedi allegato 1 a pag. 160



CALCOLO REDDITO IMPONIBILE LORDO E NETTO



In cassato Annuo

=

Reddito LORDO



Reddito lordo
(incassato anno)

X



**Coefficiente
di redditività**

=



**Reddito Imponibile
Lordo**

-



**Contributi
versati nell'anno**

=



**Reddito Imponibile
NETTO**

2

CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI

PRIMO ANNO PER PROFESSIONISTI



ESEMPIO

Tipo di Attività:
Professionista



Maria ha aperto Partita IVA come consulente (professionista) a gennaio 2024 e ha incassato, nello stesso anno, 10.000€. La sua attività ha un coefficiente di redditività del 67%.

Per ottenere il reddito **imponibile lordo** questo è il calcolo:

→ Reddito lordo incassato **10.000€**

10.000€ **x** 67%

=

REDDITO IMPONIBILE LORDO
6.700€

CONTINUA >





ESEMPIO

→ Imponibile lordo

6.700€

Il calcolo imposta e contributi è questo:

6.700€ × 15%

=

Totale Imposta sostitutiva

1.005€



6.700€ × 26,07%

=

Totale Gestione Separata INPS

1.746,69€



1.746,69€ + 1.005€

=

Totale da versare
per l'anno di competenza

2.751,69€



3

QUANDO SI VERSANO IMPOSTA E CONTRIBUTI?

Maria ha aperto Partita IVA a gennaio 2024.

Nel 2024 non dovrà versare niente, né imposta, né contributi.

Nel 2025, invece, dovrà versare:

Saldo imposta e contributi del **2024**

Imposta sostitutiva



Gestione Separata INPS

Acconto su imposta e contributi del **2025**

50% Imposta sostitutiva



40% Gestione Separata INPS

Acconto su imposta e contributi del **2025**

50% Imposta sostitutiva



40% Gestione Separata INPS





Se Maria decide di pagare la somma dovuta in **6 rate** effettuando il pagamento della **prima rata entro il 30 giugno**, le scadenze saranno:



ESEMPIO

Proseguendo l'esempio delle pagine precedenti (imponibile lordo 6.700€):

→ Imposta sostitutiva 2024 6.700€ X 15%	1.005,00€
→ Gestione Separata INPS 2024 6.700€ X 26,07%	1.746,69€
→ Acconto 50% Imposta sostitutiva 2025 1.005€ X 50%	502,50€
→ Acconto 40% Gestione Separata INPS 2025 1.746,69€ X 40%	698,68€

Maria dovrà quindi versare entro il **30 Giugno 2025**

1.005,00€	+
1.746,69€	+
502,50€	+
698,68€	=

TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI
3.952,87€



[CONTINUA >](#)

Maria può scegliere di pagare questa somma ratealmente effettuando il pagamento della prima rata entro:

➤ il **30 giugno 2025 (6 rate)**

oppure

➤ il **31 luglio 2025 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento** a titolo d'interesse corrispettivo (5 rate)

DETTAGLIO RATE E INTERESSI PRIMA RATA 30 GIUGNO 2025

➔ Totale imposta e contributi da versare entro il 30 giugno 2025

3.952,87€

➔ Importo singola rata
 $3.952,87 \div 6$ (n. rate)

658,81€

Le rate saranno:

RATA	SCADENZA	INTERESSI %	CAPITALE	INTERESSI €	IMPORTO RATA
1A	30 giugno	0%	658,81€	0€	658,81€
2A	16 luglio	0,18%	658,81€	1,19€	660,00€
3A	20 agosto	0,51%	658,81€	3,36€	662,17€
4A	16 settembre	0,84%	658,81€	5,53€	664,34€
5A	16 ottobre	1,17%	658,81€	7,71€	666,52€
6A	17 novembre	1,50%	658,81€	9,88€	668,69€

CONTINUA >



DETTAGLIO RATE E INTERESSI PRIMA RATA 31 LUGLIO 2025*

➔ Totale imposta e contributi da versare entro il 31 luglio 2025
3.952,87 + 0,40% (maggiorazione) **3.968,68€**

➔ Importo singola rata
3.968,68 ÷ 5 (n. rate) **793,74€**

Le rate saranno:

RATA	SCADENZA	INTERESSI %	CAPITALE	INTERESSI €	IMPORTO RATA
1A	31 luglio	0%	793,74€	0€	793,74€
2A	20 agosto	0,18%	793,74€	1,43€	795,17€
3A	16 settembre	0,51%	793,74€	4,05€	797,79€
4A	16 ottobre	0,84%	793,74€	6,67€	800,41€
5A	17 novembre	1,17%	793,74€	9,29€	803,03€

*Il DlgS semplificazione tributarie reca novità per pagamenti delle imposte. Sarà possibile versare una **ulteriore rata** delle imposte a saldo e acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap **entro il 16 dicembre**; inoltre, vengono unificati al 16 del mese i versamenti delle rate per i titolari di Partita IVA e non.

[CONTINUA >](#)

Il **1° dicembre** Maria dovrà anche **versare il restante Acconto di imposta e contributi di competenza 2025**.

→ Acconto 50% Imposta sostitutiva 2025
1.005€ X 50%

502,50€

→ Acconto 40% Gestione Separata INPS 2025
1.746,69€ X 40%

698,68€

Maria dovrà quindi versare entro il **1° dicembre 2025**

502,50€ +
698,68€ =


**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**

1.201,18€



RIEPILOGANDO

Un professionista che apre **Partita IVA nel 2024, con un incasso di 10.000€, verserà** di imposta e contributi:



4

CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI

SECONDO ANNO PER PROFESSIONISTI



ESEMPIO

Prendiamo come esempio sempre **Maria** che **nel 2025 incassa 5.000€** in più quindi **15.000€**. Cosa succede?

Tipo di Attività:
Professionista



- ➔ Incassato 2025 **15.000,00€**
- ➔ Contributi per professionisti Gestione Separata INPS **Competenza 2024 GIÀ VERSATI** **1.746,69€**
- ➔ Contributi per professionisti Gestione Separata INPS **Acconti 2025 GIÀ VERSATI** **1.397,36€**

1.746,69€ **+**

1.397,36€ **=**

TOTALE
GESTIONE SEPARATA INPS
GIÀ VERSATI

3.144,05€

Calcolo contributi Gestione Separata INPS competenza **ANNO 2025**

➔ Reddito Imponibile Lordo
RICAVI X COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
15.000€ X 67% **10.050,00€**

➔ Contributi per professionisti Gestione Separata INPS
REDDITO IMPONIBILE LORDO * CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS
Competenza 2025 -> 10.050€ X 26,07% **2.620,04€**

➔ Acconti Gestione Separata **GIÀ VERSATI** **1.397,36€**

2.620,04€

**SALDO GESTIONE SEPARATA INPS**
Competenza **2025**

1.397,36€

**1.222,68€**

Anche per i contributi Maria dovrà versare anche gli **acconti per l'anno 2026**.

➔ 40% di acconto da versare **entro il 30 di giugno 2026** **1.048,02€**
2.620,04 X 40%

➔ 40% di acconto da versare **entro il 30 di novembre 2026** **1.048,02€**
2.620,04 X 40%

1.222,68€

**GESTIONE SEPARATA INPS**
da versare entro il 30 giugno

1.048,02€

**2.270,70€****2026****30**

GIUGNO

GESTIONE SEPARATA INPS
SALDO 2025 + ACCONTO 2026
2.270,70€**2026****30**

NOVEMBRE

GESTIONE SEPARATA INPS
ACCONTO 2026
1.048,02€

CONTINUA >

Calcolo imposta e contributi da pagare entro il **30 GIUGNO 2026**

→ Reddito Imponibile Lordo
 RICAVI X COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
15.000€ X 67% **10.050,00€**

→ Reddito Imponibile Netto
 REDDITO IMPONIBILE LORDO - CONTRIBUTI VERSATI NEL PRECEDENTE ANNO
10.050€ - 3.144,05€ **6.905,95€**

→ Imposta sostitutiva 2025
6.905,95€ X 15% **1.035,89€**

Acconti imposta sostitutiva **GIÀ VERSATI** **1.005,00€**

Imposta a **saldo ancora da versare entro il 30 giugno 2026**
1.035,89€ - 1.005€ **30,89€**

Oltre al saldo anche quest'anno Maria dovrà versare gli **acconti per l'anno 2026**.

→ 50% di acconto da pagare **entro il 30 di giugno 2026**
1.035,89€ X 50% **517,95€**

→ 50% di acconto da pagare **entro il 30 di novembre 2026**
1.035,89€ X 50% **517,95€**

30,89€ +
 517,95€ =

IMPOSTA SOSTITUTIVA
 da versare **entro il 30 giugno**
548,84€



2026
30
 GIUGNO
IMPOSTA SOSTITUTIVA
 SALDO 2025 + ACCONTO 2026
548,84€

2026
30
 NOVEMBRE
IMPOSTA SOSTITUTIVA
 ACCONTO 2026
517,95€



ATTENZIONE: SE MARIA INVECE DI INCASSARE 5.000€ IN PIÙ, AVESSSE INCASSATO LA STESSA CIFRA DELL'ANNO PRIMA, SAREBBE ANDATA A CREDITO.

Ricapitolando Maria per un incasso di 15.000€ dovrà versare:

Entro il 30 giugno 2026

→ Imposta sostitutiva a saldo 2025	30,89€
→ Primo acconto imposta sostitutiva 2026	517,95€
→ Saldo contributi 2025 Competenza contributi 2025 → 2.620,04€ Acconti versati 2025 → 1.397,36€ 2.620,04€ - 1.397,36€	1.222,68€
→ Primo acconto contributi 2026	1.048,02€



30,89€	+
517,95€	+
1.222,68€	+
1.048,02€	=

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**
da versare entro il
30 giugno 2026
2.819,54€



Anche il secondo anno e tutti quelli a seguire Maria può decidere di pagare in 6 rate i versamenti con scadenza il 30 di giugno oppure in 5 rate, maggiorate dello 0,40%, i versamenti con scadenza il 31 di luglio.

Entro il 30 di novembre 2026

→ Secondo acconto imposta sostitutiva	517,95€
→ Secondo acconto contributi previdenziali	1.048,02€

517,95€	+
1.048,02€	=

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**
da versare entro il
30 novembre 2026
1.565,97€



5

Calcolo imposta e contributi

PRIMO ANNO E ANNI SUCCESSIVI **PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI SPECIFICHE**

Per quanto riguarda i professionisti iscritti alle varie casse professionali, la grossa differenza rispetto a professionisti non iscritti alle Casse, consiste nel fatto che i primi, invece di **versare i contributi nella misura del 26,07%** alla Gestione Separata INPS, la verseranno **alla loro Cassa di riferimento**.

Ogni Cassa ha modalità di versamento diverse (che può essere fissa - variabile o parte fissa e parte variabile), come **diverse possono essere le date dei versamenti e le modalità di gestione di saldi acconti**.



NOTE

Non è possibile sottrarre il totale dei contributi versati alla Cassa per il calcolo del Reddito Imponibile Netto. **Consigliamo di informarsi presso la propria Cassa di riferimento per conoscere il valore dei contributi deducibili.**

Come per i professionisti, i contributi versati possono essere sottratti per calcolare il Reddito imponibile netto.

6

Calcolo imposta e contributi

PRIMO ANNO **COMMERCIANTI**



ESEMPIO

Tipo di Attività:
Negozio online di accessori per la casa



Esempio: Maria ha un negozio online di accessori per la casa, **ha aperto a gennaio 2024 e ha incassato 50.000€.**

A differenza dei professionisti, Maria, già dai primi mesi di attività del 2024, dovrà iniziare a versare i contributi fissi all'INPS con questi importi e scadenze:

2025

4.515,43€



2024

16

MAGGIO

Importo **1ª RATA**
1.128,86€

2024

20

AGOSTO

Importo **2ª RATA**
1.128,86€

2024

18

NOVEMBRE

Importo **3ª RATA**
1.128,86€

2025

17

FEBBRAIO

Importo **4ª RATA**
1.128,86€


CONTINUA >



**ESEMPIO**

Le attività iscritte in Camera di Commercio con il Regime Forfettario hanno la **possibilità di richiedere una riduzione dei contributi del 35%**
 -> *vedi scheda dettaglio a pag. 97*

Se Maria decide di attivare questa possibilità questi saranno i versamenti.

**NOTA 1**

Se Maria fosse anche dipendente, con un contratto superiore alle 30 ore settimanali, potrebbe chiedere l'esonero totale dei contributi da versare all'INPS.

NOTA 2

Le attività di Affitti brevi, B&B, affittacamere, produttori di assicurazioni di terzo e quarto gruppo sono esonerati dall'obbligo versamento dei contributi fissi e pagano in percentuale sul reddito lordo (24,48%).

Calcolo imposta e contributi per dichiarazione dei redditi



ESEMPIO

Tipo di Attività:

Negozio online di accessori per la casa

Abbiamo visto i versamenti che Maria dovrà fare per i contributi già nell'anno dell'apertura.
Ora andiamo a vedere i calcoli e i **versamenti** che dovrà fare per la dichiarazione dei redditi **da effettuare entro il 30 giugno del 2025**.

→ Incassi anno 2024

50.000€

→ **Fissi INPS PAGATI** per anno di competenza (2024)
compresa rata di febbraio 2025 con riduzione del 35%

2.935,03€

Calcola gratis

le tasse
da pagare



INIZIA ORA



ESEMPIO

Tipo di Attività:
Negozi online di accessori per la casa



Maria ha aperto Partita IVA per un E-commerce a gennaio 2024 e ha incassato nel 2024 la somma di 50.000€

Per ottenere il **reddito imponibile lordo** questo è il calcolo:

→ Reddito lordo incassato	50.000€
→ Reddito imponibile lordo 50.000 X 40%	20.000€

Per ottenere il **reddito imponibile netto** questo è il calcolo:

→ Contributi GIÀ VERSATI	2.935,03€
---------------------------------	-----------

20.000,00€ -

2.935,03€ =

REDDITO IMPONIBILE NETTO

17.064,97€





ESEMPIO

Contributi in eccedenza

Per calcolare imposta e contributi di competenza dell'anno bisogna ricavare ancora un dato.

Maria ha **già versato contributi per 2.935,03€** questi contributi fissi pagati coprono fino a un reddito imponibile lordo di 18.415€.

Maria, però, ha un **reddito imponibile lordo superiore** (20.000€). Se fosse inferiore non dovrebbe aggiungere niente rispetto ai contributi già versati.

Reddito imponibile lordo effettivo

20.000€ - 18.415€ (Reddito minimale) = 1.585€ reddito lordo eccedente su cui devono essere calcolati ulteriori contributi.

20.000€

REDDITO IMPONIBILE LORDO
ECCEDENTE

18.415€

**1.585€**

Calcolo imposta e contributi competenza 2024

→ Reddito imponibile NETTO

17.064,97€→ Imposta sostitutiva
17.064,97€ X 15%**2.559,75€**

17.064,97€



IMPOSTA SOSTITUTIVA

15%

**2.559,75€**

CONTINUA >



**ESEMPIO****Calcolo contributi eccedenti**

→ Reddito imponibile lordo eccedente

1.585€

$$1.585€ \times 24,48\% =$$

TOTALE CONTRIBUTI
 in eccedenza
388,01€

Visto che Maria ha deciso per la riduzione del 35%

$$388,01€ - 35\% =$$

TOTALE CONTRIBUTI
 con riduzione del 35%
252,21€

Ricapitolando totale imposta e contributi di competenza 2024

→ Imposta sostitutiva

2.559,75€

→ Contributi in eccedenza

252,21€

→ Contributi fissi INPS (con riduzione del 35%)

2.935,03€

$$2.559,75€ +$$

$$252,21€ +$$

$$2.935,03€ +$$

TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI
 da versare
5.746,99€

CONTINUA >

**ESEMPIO****Anticipi imposta e contributi**

Oltre a questi importi Maria dovrà iniziare a pagare un anticipo sull'imposta del 2025!

Con scadenza il 30 Giugno 2025

→ Imposta sostitutiva a saldo 2024	2.559,75€
→ 50% di acconto imposta sostitutiva 2025 2.559,75€ x 50%	1.279,88€
→ Contributi INPS eccedenti il minimale 2024	252,21€
→ 50% di acconto dei contributi eccedenti il minimale 2025 252,21€ x 50%	126,11€



2.559,75€	+
1.279,88€	+
252,21€	+
126,11€	=

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**

da versare entro il
30 giugno 2025

4.217,95€**CONTINUA >**

Maria può scegliere di rateizzare questa somma, effettuando il pagamento della prima rata entro:

> il **30 giugno 2025 (6 rate)**

oppure

> il **31 luglio 2025**, maggiorando l'importo dovuto dello **0,40%**, a titolo d'interesse corrispettivo (**5 rate**)

DETTAGLIO RATE E INTERESSI PRIMA RATA 30 GIUGNO 2025

→ Totale imposta e contributi da versare entro il 30 giugno 2025

4.217,95€

→ Importo singola rata
4.217,95€ ÷ 6 (n. rate)

702,99€

Le rate saranno:

RATA	SCADENZA	INTERESSI %	CAPITALE	INTERESSI €	IMPORTO RATA
1A	30 giugno	0%	702,99 €	0€	702,99€
2A	17 luglio	0,18%	702,99 €	1,27€	704,26€
3A	21 agosto	0,51%	702,99 €	3,59€	706,58€
4A	18 settembre	0,84%	702,99 €	5,91€	708,90€
5A	16 ottobre	1,17%	702,99 €	8,22€	711,21€
6A	17 novembre	1,50%	702,99 €	10,54€	713,53€

CONTINUA >

DETTAGLIO RATE E INTERESSI PRIMA RATA 31 LUGLIO 2025*

➔ Totale imposta e contributi da versare entro il 31 luglio
4.217,95€ + 0,40% (maggiorazione) **4.234,82€**

➔ Importo singola rata
4.234,82€ ÷ 5 (n. rate) **846,96€**

Le rate saranno:

RATA	SCADENZA	INTERESSI %	CAPITALE	INTERESSI €	IMPORTO RATA
1A	31 luglio	0%	846,96€	0€	846,96€
2A	21 agosto	0,18%	846,96€	1,52€	848,48€
3A	18 settembre	0,51%	846,96€	4,32€	851,28€
4A	16 ottobre	0,84%	846,96€	7,11€	854,07€
5A	17 novembre	1,17%	846,96€	9,91€	856,87€

*Il Dlgs semplificazione tributarie reca novità per pagamenti delle imposte. Sarà possibile versare una **ulteriore rata** delle imposte a saldo e acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap **entro il 16 dicembre**; inoltre, vengono unificati al 16 del mese i versamenti delle rate per i titolari di Partita IVA e non.

CONTINUA >



Imposta e contributi con scadenza il 1° dicembre 2025

→ 50% di acconto imposta sostitutiva
2.559,75€ X 50%

1.279,88€

→ 50% di acconto dei contributi eccedenti il minimale
252,21€ X 50%

126,11€

1.279,88€ +

126,11€ =

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**da versare entro il
1 dicembre 2025**1.405,99€****TOTALE IMPOSTA E CONTRIBUTI
5.623,94€****NOTA**

I versamenti con scadenza al 1 dicembre 2025 non si possono rateizzare. Nel 2023 era stata data questa opportunità che però, al momento, non è stata confermata per gli anni seguenti.

7

Riepilogo pagamenti per Partita IVA come Commerciante

Riepilogo pagamenti per Partita IVA come
commerciante nei primi 24 mesi di attività
calcolando apertura a Gennaio.

Contributi fissi competenza 2024

2024
16
MAGGIO

Importo **1ª RATA**
1.128,86€ o 733,76€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)

2024
20
AGOSTO

Importo **2ª RATA**
1.128,86€ o 733,76€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)

2024
18
NOVEMBRE

Importo **3ª RATA**
1.128,86€ o 733,76€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)

2025
17
FEBBRAIO

Importo **4ª RATA**
1.128,86€ o 733,76€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)




Contributi fissi di competenza 2025



1.128,86€ o 733,76€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)

30 Giugno 2025

Saldi 2024 e Acconti 2025 di imposta e contributi



*Il Dlgs semplificazione tributarie reca novità per pagamenti delle imposte. Sarà possibile versare una **ulteriore rata** delle imposte a saldo e acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap **entro il 16 dicembre**; inoltre, vengono unificati al 16 del mese i versamenti delle rate per i titolari di Partita IVA e non.

Contributi fissi di competenza 2025



1.128,86€ o 733,76€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)



1.128,86€ o 733,76€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)

1 Dicembre 2025

Acconti imposta e contributi



Acconto del 50% dell'imposta sostitutiva
in forma di anticipo



Acconto del 50% di eventuali contributi eccedenti il minimale in forma di anticipo.



8

Calcolo imposta e contributi SECONDO ANNO **Commercianti**



ESEMPIO

Prendiamo come esempio sempre Maria che nel 2025 incassa 10.000€ in più, quindi 60.000€. Cosa succede?

Tipo di Attività:
Negozio online di accessori per la casa



→ Incassato 2025	60.000,00€
→ Contributi fissi di competenza 2025	2.935,03€
Sappiamo anche che Maria ha pagato degli acconti*:	
→ Imposta sostitutiva GIÀ VERSATI	2.559,75€
→ Contributi eccedenti il minimale GIÀ VERSATI	252,21€
→ Reddito imponibile lordo 2025 60.000€ X 40%	24.000€
→ Reddito eccedente al minimale 24.000€ - 18.415€	5.585€

*Si possono solo detrarre l'imposta e contributi effettivamente pagati

Calcolo contributi competenza **ANNO 2025**

➔ Contributi per COMMERCianti
REDDITO ECCEDENTE X CONTRIBUTI
Competenza 2025 -> 5.585€ X 24,48% **1.367,21€**

➔ Riduzione del 35%
1.367,21€ - 35% **888,69€**

➔ Acconti Contributi **GIÀ VERSATI** **252,21€**

888,69€ -
252,21€ =

SALDO CONTRIBUTI
Competenza 2025
636,48€



Anche per i contributi Maria dovrà versare gli **acconti per l'anno 2026**.

➔ 50% di acconto da versare **entro il 30 di giugno 2026** **444,35€**
888,69€ X 50%

➔ 50% di acconto da versare **entro il 30 di novembre 2026** **444,35€**
888,69€ X 50%

636,48€ +
444,35€ =

CONTRIBUTI
da versare entro il 30 giugno
1.080,83€



2025
30
GIUGNO

CONTRIBUTI
SALDO 2025 + ACCONTO 2026
1.080,83€

2025
1
DICEMBRE

CONTRIBUTI
ACCONTO 2026
444,35€

CONTINUA >



Calcolo imposta e contributi da pagare entro il **30 GIUGNO 2026**

➔ Reddito Imponibile Lordo
 RICAVI X COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
60.000€ X 67% **24.000,00€**

➔ Reddito Imponibile Netto
 REDDITO IMPONIBILE LORDO - CONTRIBUTI VERSATI NEL PRECEDENTE ANNO
24.000€ - 3.187,24€ **20.812,76€**

➔ Imposta sostitutiva 2025
20.812,76€ X 15% **3.121,91€**

Acconti imposta sostitutiva **GIÀ VERSATI** **2.559,75€**

Imposta a **saldo ancora da versare entro il 30 giugno 2026**
3.121,91€ - 2.559,75€ **562,16€**

Oltre al saldo, anche quest'anno Maria, dovrà versare gli **acconti per il 2026**.

➔ 50% di acconto da pagare **entro il 30 di giugno 2026**
3.121,91€ X 50% **1.560,96€**

➔ 50% di acconto da pagare **entro il 30 di novembre 2026**
3.121,91€ X 50% **1.560,96€**

562,16€ +
 1.560,96€ =

IMPOSTA SOSTITUTIVA
 da versare **entro il 30 giugno**
2.123,12€



2025
30
 GIUGNO
IMPOSTA SOSTITUTIVA
 SALDO 2025 + ACCONTO 2026
2.123,12€

2025
1
 DICEMBRE
IMPOSTA SOSTITUTIVA
 ACCONTO 2026
1.560,96€



ATTENZIONE: SE MARIA INVECE DI INCASSARE 10.000€ IN PIÙ, AVESSE INCASSATO LA STESSA CIFRA DELL'ANNO PRIMA, SAREBBE ANDATA A CREDITO.

Ricapitolando, Maria, per un incasso di 15.000€ dovrà versare:

Entro il 30 giugno 2026

→ Imposta sostitutiva a saldo 2025	562,16€
→ Primo acconto imposta sostitutiva 2025	1.560,96€
→ Saldo contributi 2025	636,48€
→ Primo acconto contributi 2026	444,35€



562,16€	+
1.560,96€	+
636,48€	+
444,35€	=

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**
da versare entro il
30 giugno 2026

3.203,95€



Per il secondo anno, e tutti quelli successivi, Maria può decidere di pagare in 6 rate oppure in 5 rate, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo.

Entro il 30 di novembre 2026

→ Secondo acconto imposta sostitutiva	1.560,96€
→ Secondo acconto contributi previdenziali	444,35€



1.560,96€	+
444,35€	=

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**
da versare entro il
30 novembre 2026

2.005,31€



9

Calcolo imposta e contributi

PRIMO ANNO ARTIGIANI

 ESEMPIO

Tipo di Attività:
Parrucchiere



Esempio: Valerio ha un negozio come parrucchiere, **ha aperto a gennaio 2024 e ha incassato 50.000€**.

A differenza dei professionisti, Valerio già dai primi mesi di attività del 2024, dovrà iniziare a versare i contributi fissi all'INPS con questi importi e date.

2025

4.427,04€



2024

16

MAGGIO

Importo 1ª RATA
1.106,76€

2024

20

AGOSTO

Importo 2ª RATA
1.106,76€

2024

18

NOVEMBRE

Importo 3ª RATA
1.106,76€

2025

17

FEBBRAIO


Importo 4ª RATA
1.106,76€

[CONTINUA >](#)

**ESEMPIO**

Le attività iscritte in Camera di Commercio con il Regime Forfettario hanno la **possibilità di chiedere la riduzione dei contributi del 35%** → *vedi scheda dettaglio a pag. 97*

Se Valerio decide di attivare questa possibilità, questi saranno i versamenti:

**NOTA 1**

Se Valerio fosse anche dipendente con un **contratto superiore alle 30 ore settimanali potrebbe chiedere l'esonero totale dei contributi** da versare all'INPS.

NOTA 2

Le attività di Affitti brevi, B&B, affittacamere, produttori di assicurazioni di terzo e quarto gruppo **sono esonerate dall'obbligo versamento dei contributi fissi** e pagheranno in percentuale sul reddito lordo (24,48%).




Coefficiente
di redditività
67%

Calcolo imposta e contributi per dichiarazione dei redditi



ESEMPIO

Tipo di Attività:
Parrucchiere



Abbiamo visto i versamenti che Valerio dovrà effettuare per i contributi già nell'anno dell'apertura.

Ora approfondiamo i calcoli e i **versamenti** che dovrà fare, in seguito alla dichiarazione dei redditi, **entro il 30 giugno del 2025**.

→ Incassi anno 2024	50.000€
→ Fissi INPS PAGATI per anno di competenza (2024) compresa rata di febbraio 2025 con riduzione del 35%	2.877,58€

Calcola gratis
le tasse da pagare

→ INIZIA ORA




flextox.it

75



ESEMPIO

Tipo di Attività:
Parrucchiere



Valerio ha aperto Partita IVA come parrucchiere a gennaio 2024 e ha incassato nel 2024 la somma di 50.000€.

Per ottenere il **reddito imponibile lordo** questo è il calcolo:

→ Reddito lordo incassato	50.000€
→ Reddito imponibile lordo 50.000 X 67%	33.500€

Per ottenere il **reddito imponibile netto** questo è il calcolo:

→ Contributi GIÀ VERSATI	2.877,58€
---------------------------------	-----------

33.500,00€



2.877,58€



REDDITO IMPONIBILE NETTO

30.622,42€





ESEMPIO

Contributi in eccedenza

Per calcolare imposta e contributi di competenza dell'anno bisogna ricavare ancora un dato.

Valerio ha **già versato contributi per 2.877,58€**. Questi contributi fissi pagati coprono fino a un reddito imponibile lordo di 18.415€.

Valerio però ha un **reddito imponibile lordo superiore** (33.500€). Se fosse inferiore non dovrebbe aggiungere niente rispetto ai contributi già versati.

Reddito imponibile lordo effettivo

$33.500€ - \text{Reddito minimale } 18.415€ = 15.085€$ reddito lordo eccedente su cui devono essere calcolati ulteriori contributi.

33.500€

REDDITO IMPONIBILE LORDO
ECCEDENTE

18.415€

**15.085€**

Calcolo imposta e contributi competenza 2024

→ Reddito imponibile NETTO

30.622,42€→ Imposta sostitutiva
30.622,42€ X 15%**4.593,36€**

30.622,42€



IMPOSTA SOSTITUTIVA

15%

**4.593,36€**

CONTINUA >



ESEMPIO

Calcolo contributi eccedenti

➔ Reddito imponibile lordo eccedente **15.085€**

$$15.085€ \times 24\% = \text{Totale contributi } \mathbf{3.620,40€}$$

Visto che Valerio ha deciso per la riduzione del 35%

$$3.620,40€ - 35\% = \mathbf{2.353,26€}$$

Ricapitolando totale imposta e contributi di competenza 2024

- ➔ Imposta sostitutiva **4.593,36€**
- ➔ Contributi in eccedenza **2.353,26€**
- ➔ Contributi fissi INPS (con riduzione del 35%) **2.877,58€**

$$4.593,36€ + 2.353,26€ + 2.877,58€ = \mathbf{9.824,20€}$$

**TOTALE SALDO
IMPOSTA E CONTRIBUTI
9.824,20€**

CONTINUA >



**ESEMPIO****Anticipi imposta e contributi**

Oltre a questi importi Valerio dovrà iniziare a pagare un anticipo sull'imposta del 2025!

Con scadenza il 30 Giugno 2025

→ Imposta sostitutiva a saldo 2024	4.593,36€
→ 50% di acconto Imposta sostitutiva 2025 4.593,36€ x 50%	2.296,68€
→ Contributi INPS eccedenti il minimale 2024	2.353,26€
→ 50% di acconto dei contributi eccedenti il minimale 2025 2.353,26€ x 50%	1.176,63€



4.593,36€	+
2.296,68€	+
2.353,26€	+
1.176,63€	=

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**
da versare entro il
30 giugno 2025

10.419,93€**CONTINUA >**

Valerio può scegliere di rateizzare questa somma effettuando il pagamento della prima rata entro:

➤ il **30 giugno 2025 (6 rate)**

oppure

➤ il **31 luglio 2025**, **maggiorando l'importo dovuto dello 0,40%** a titolo d'interesse corrispettivo **(5 rate)**.

DETTAGLIO RATE E INTERESSI PRIMA RATA 30 GIUGNO 2025

➤ Totale imposta e contributi da versare entro il 30 giugno 2025

10.419,93€

➤ Importo singola rata
10.419,93€ ÷ 6 (n. rate)

1.736,66

Le rate saranno:

RATA	SCADENZA	INTERESSI %	CAPITALE	INTERESSI €	IMPORTO RATA
1A	30 giugno	0%	1.736,66€	0€	1.736,66€
2A	17 luglio	0,18%	1.736,66€	3,13€	1.739,79€
3A	21 agosto	0,51%	1.736,66€	8,86€	1.745,52€
4A	18 settembre	0,84%	1.736,66€	14,59€	1.751,25€
5A	16 ottobre	1,17%	1.736,66€	20,32€	1.756,98€
6A	17 novembre	1,50%	1.736,66€	26,05€	1.762,71€

CONTINUA >



DETTAGLIO RATE E INTERESSI PRIMA RATA 31 LUGLIO 2025*

→ Totale imposta e contributi da versare entro il 31 luglio
10.419,93€ + 0,40% (maggiorazione) **10.461,61€**

→ Importo singola rata
10.461,61€ ÷ 5 (n. rate) **2.092,32€**

Le rate saranno:

RATA	SCADENZA	INTERESSI %	CAPITALE	INTERESSI €	IMPORTO RATA
1A	31 luglio	0%	2.092,32€	0€	2.092,32€
2A	21 agosto	0,18%	2.092,32€	3,77€	2.096,09€
3A	18 settembre	0,51%	2.092,32€	10,67€	2.102,99€
4A	16 ottobre	0,84%	2.092,32€	17,58€	2.109,90€
5A	17 novembre	1,17%	2.092,32€	24,48€	2.116,80€

*Il DlgS semplificazione tributarie reca novità per pagamenti delle imposte. Sarà possibile versare una **ulteriore rata** delle imposte a saldo e acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap **entro il 16 dicembre**; inoltre, vengono unificati al 16 del mese i versamenti delle rate per i titolari di Partita IVA e non.

Con scadenza il 1 dicembre 2025

→ 50% di acconto imposta sostitutiva
4.593,36€ x 50% **2.296,68€**

→ 50% di acconto dei contributi eccedenti il minimale
2.353,26€ x 50% **1.176,63€**



2.296,68€ +

1.176,63€ =

**TOTALE
 IMPOSTA E CONTRIBUTI**
 da versare entro il
 1 dicembre 2025

3.473,31€

2025

TOTALE IMPOSTA E CONTRIBUTI
13.893,24€

NOTA

I versamenti con scadenza il 1 dicembre 2025 non si possono rateizzare. Nel 2023 era stata data questa opportunità che però, al momento, non è stata confermata per gli anni successivi.



10

Riepilogo pagamenti per Partita IVA come **ARTIGIANI**

Riepilogo pagamenti per Partita IVA come artigiano nei primi 24 mesi di attività calcolando apertura a gennaio.

Contributi fissi competenza 2024

- 2024**
16
MAGGIO
Importo 1^a RATA
1.106,76€ o 719,40€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)
- 2024**
20
AGOSTO
Importo 2^a RATA
1.106,76€ o 719,40€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)
- 2024**
18
NOVEMBRE
Importo 3^a RATA
1.106,76€ o 719,40€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)
- 2025**
17
FEBBRAIO
Importo 4^a RATA
1.106,76€ o 719,40€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)

[CONTINUA >](#)

FLEXTAX.IT - Regime Forfettario Guida Facile Illustrata 2024 - Riproduzione vietata

Contributi fissi di competenza 2025



1.106,76€ o 719,40€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)

30 Giugno 2025

Saldi 2024 e Acconti 2025 di imposta e contributi



Saldo imposta sostitutiva
(in base agli incassi 2024)



Saldo eventuali contributi
eccedenti il minimale



Acconto del 50% dell'imposta sostitutiva
in forma di anticipo



Acconto del 50% di eventuali contributi
eccedenti il minimale in forma di anticipo

L'imposta e i contributi di giugno si possono pagare in 6 rate, con scadenza ogni 16 del mese, dal 16 di Luglio al 16 di Novembre*.

*Il DlgS semplificazione tributarie reca novità per pagamenti delle imposte. Sarà possibile versare una **ulteriore rata** delle imposte a saldo e acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap **entro il 16 dicembre**; inoltre, vengono unificati al 16 del mese i versamenti delle rate per i titolari di Partita IVA e non.



Contributi fissi di competenza 2025



1.106,76€ o 719,40€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)



1.106,76€ o 719,40€ (SE SI DECIDE PER LA RIDUZIONE DEL 35%)

1 Dicembre 2025

Saldo Acconti imposta
e contributi



Saldo acconto del 50% dell'imposta sostitutiva
in forma di anticipo

+

Saldo Acconto del 50% di eventuali contributi
eccedenti il minimale in forma di anticipo.

11

Calcolo imposta e contributi SECONDO ANNO **ARTIGIANI**



ESEMPIO

Prendiamo come esempio sempre Valerio che nel 2025 incassa 10.000€ in più, quindi 60.000€. Cosa succede?

Tipo di Attività:
Parrucchiere



→ Incassato 2025 **60.000,00€**

→ Contributi fissi di competenza 2025 **2.735,46€**

Sappiamo anche che Maria ha pagato degli acconti*:

→ Imposta sostitutiva **GIÀ VERSATI** **4.593,36€**

→ Contributi eccedenti il minimale **GIÀ VERSATI** **2.353,26€**

→ Reddito imponibile lordo 2025
60.000 X 67% **40.200,00€**

→ Reddito eccedente al minimale
40.200€ - 18.415€ **21.785,00€**

*Si possono solo detrarre l'imposta e contributi effettivamente pagati



Calcolo contributi competenza **ANNO 2025**

→ Contributi per ARTIGIANI
 REDDITO ECCEDENTE X CONTRIBUTI
Competenza 2025 → 21.785€ X 24% **5.228,40€**

→ Riduzione del 35%
5.228,40€ - 35% **3.398,46€**

→ Acconti contributi **GIÀ VERSATI** **2.353,26€**

3.398,46€ -
 2.353,26€ =

SALDO CONTRIBUTI
Competenza 2025
1.045,20€



Anche per i contributi Valerio dovrà versare gli **acconti per l'anno 2026**.

→ 50% di acconto da versare **entro il 30 di giugno 2026** **1.699,23€**
3.398,46€ X 50%

→ 50% di acconto da versare **entro il 30 di novembre 2026** **1.699,23€**
3.398,46€ X 50%

1.045,20€ +
 1.699,23€ =

CONTRIBUTI
da versare entro il 30 giugno
2.744,43€



2025
30
 GIUGNO
CONTRIBUTI
 SALDO 2025 + ACCONTO 2026
2.744,43€

2025
1
 DICEMBRE
CONTRIBUTI
 ACCONTO 2026
1.699,23€

CONTINUA >

Calcolo imposta e contributi da pagare entro il **30 GIUGNO 2026**

→ Reddito Imponibile Lordo
RICAVI X COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
60.000€ X 67% **40.200,00€**

→ Reddito Imponibile Netto
REDDITO IMPONIBILE LORDO - CONTRIBUTI VERSATI NEL PRECEDENTE ANNO
40.200€ - 6.946,62€ **33.253,38€**

→ Imposta sostitutiva 2025
33.253,38€ X 15% **4.988,01€**

Acconti Imposta sostitutiva **GIÀ VERSATI** **4.593,36€**

Imposta a **saldo ancora da versare entro il 30 giugno 2026** **394,65€**

Oltre al saldo anche quest'anno Valerio dovrà versare gli **acconti per il 2026**.

→ 50% di acconto da pagare **entro il 30 di giugno 2026** **4.988,01€ X 50%** **2.494,01€**

→ 50% di acconto da pagare **entro il 30 di novembre 2026** **4.988,01€ X 50%** **2.494,01€**

2.494,01€ +
394,65€ = **IMPOSTA SOSTITUTIVA**
da versare **entro il 30 giugno**
2.888,66€

2025
30
GIUGNO
IMPOSTA SOSTITUTIVA
SALDO 2025 + ACCONTO 2026
2.888,66€

2025
1
DICEMBRE
IMPOSTA SOSTITUTIVA
ACCONTO 2026
2.494,01€



ATTENZIONE: SE VALERIO, INVECE DI INCASSARE 10.000€ IN PIÙ, AVESSE INCASSATO LA STESSA CIFRA DELL'ANNO PRECEDENTE, SAREBBE ANDATO A CREDITO.

Ricapitolando Valerio, per un incasso di 60.000€, dovrà versare:

Entro il 30 giugno 2026

→ Imposta sostitutiva a saldo 2025	394,65€
→ Primo acconto imposta sostitutiva 2026	2.494,01€
→ Saldo contributi 2025	1.045,20€
→ Primo acconto contributi 2026	1.699,23€



394,65€	+
2.494,01€	+
1.045,20€	+
1.699,23€	=

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**
da versare entro il
30 giugno 2026
5.633,09€



Anche il secondo anno e tutti quelli a seguire Valerio può decidere di pagare in 6 rate i versamenti con scadenza il 30 di giugno oppure in 5 rate, maggiorate dello 0,40%, i versamenti con scadenza il 31 di luglio.

Entro il 30 di novembre 2026

→ Secondo acconto imposta sostitutiva	2.494,01€
→ Secondo acconto contributi previdenziali	1.699,23€



2.494,01€	+
1.699,23€	=

**TOTALE
IMPOSTA E CONTRIBUTI**
da versare entro il
30 novembre 2026
4.193,24€



Differenze base tra Regime Forfettario e Regime Semplificato



Elenco differenze

Calcolo del reddito imponibile

- **Forfettario:** si calcola applicando ai ricavi, ovvero gli incassi percepiti, il coefficiente di redditività, percentuale associata al codice ATECO adottato -> vedi allegato 1 a pag. 160
- **Semplificato:** si calcola sottraendo al fatturato i costi sostenuti relativi all'attività, fornitori, affitti, utenze

Imposta dovuta

- **Forfettario:** per i primi 5 anni (se si rispettano i requisiti) puoi adottare l'imposta ridotta al 5% per poi passare al 15%
- **Semplificato:** Irpef secondo il metodo a scaglioni:
 - **1° scaglione:** reddito compreso tra 0 e 28.000€. Aliquota IRPEF pari al **23%**
 - **2° scaglione:** redditi compresi tra 28.001€ e 50.000€. Aliquota IRPEF pari al **35%**
 - **3° scaglione:** oltre 50.000€. Aliquota IRPEF pari al **43%**

Contributi

- **Forfettario:** se sei iscritto in Camera di Commercio puoi richiedere la riduzione del 35% dei contributi

- **Semplificato:** non hai agevolazioni

Fatture

- **Forfettario:** non c'è IVA, ma la marca da bollo di 2€ per importi superiori a 77,47€
- **Semplificato:** c'è l'IVA in fattura per la quale va fatta la Dichiarazione trimestrale e annuale

Sono esenti dall'inserimento dell'IVA in fattura:

- le professioni mediche
- le assicurazioni
- la cessione di servizi verso clienti residenti all'estero
- le attività di mediazione
- alcune operazioni immobiliari
- operazioni in oro
- esercizi di giochi e scommesse
- operazioni di riscossione di tributi
- alcuni eventi culturali



Spese

- **Forfettario:** viene riconosciuta una spesa forfettaria calcolata applicando il coefficiente di redditività. Non puoi detrarre alcuna spesa, incluse quelle personali tranne -> *vedi scheda dettaglio a pag. 121*

Puoi dedurre soltanto i contributi versati nell'anno di riferimento per il calcolo del reddito imponibile netto al quale si applica l'imposta.

- **Semplificato:** nel calcolo per il reddito imponibile puoi dedurre le spese sostenute per l'attività. Puoi inoltre detrarre alcune spese

personali in sede di Dichiarazione dei redditi (spese mediche, figli a carico, ristrutturazione).

Reddito

- **Forfettario:** non fa cumulo con gli altri redditi
- **Semplificato:** fa cumulo con gli altri redditi per l'inserimento negli scaglioni

Requisiti

- per adottare il Forfettario devi rispettarli tutti
- puoi adottare il Semplificato se non hai i requisiti per il Forfettario oppure volontariamente



Come Aderire al Regime Forfettario

Se si rispettano tutti i requisiti e le cause di esclusione per aderire al Regime Forfettario, bisognerà solamente comportarsi come tale, ovvero dovrai emettere la prima fattura con le regole del Regime Forfettario.

Le regole per l'emissione della fattura sono le seguenti:



1 Non inserire l'IVA in fattura



2 Inserire l'imposta di bollo da 2€ nelle fatture con importo maggiore di 77,47€



3 Inserire nelle note le 3 diciture obbligatorie:

- A.** Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni
- B.** Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni
- C.** Imposta di bollo da 2€ assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47€



Imposta sostitutiva al 5%



L'imposta ufficiale per tutti i forfettari è al 15%, ma se si rispettano alcuni requisiti specifici, **per i primi 5 anni si può applicare l'aliquota del 5%.**

Requisiti per aderire:

- Non aver avuto nei 3 anni precedenti un'altra Partita IVA o una società
- L'attività che si svolge in Partita IVA non deve essere una mera prosecuzione di un'attività già svolta prima, anche come dipendente

NOTA 1

Gli anni si calcolano a partire dalla data esatta in cui si è chiusa l'attività precedente, quindi, se la chiusura della Partita IVA è avvenuta il 20 marzo 2021, si può aprire Partita IVA e usufruire del 5% solo dal 21 Marzo 2024 in poi, altrimenti si dovrà applicare il 15%.

NOTA 2

Per calcolare i 5 anni di permanenza nel 5% si prende in considerazione l'anno fiscale. Ciò vuol dire che, se l'apertura della Partita IVA è stata fatta il 18 dicembre 2024, il 2024 viene considerato come il primo anno dei 5. I 5 anni scadranno, quindi, il 31 dicembre 2029.

Per rilevare la mera prosecuzione dell'attività svolta come dipendente, non sussiste la continuità se si ha lavorato per meno di un anno e mezzo nei 3 anni precedenti l'apertura.



ESEMPIO



Se ho svolto lavoro dipendente come consulente aziendale e ora voglio aprire la Partita IVA per svolgere attività di e-commerce, questa è una nuova attività e non si rileva pertanto la mera prosecuzione.

Posso applicare l'aliquota del 5%? **SÌ** ✓



Al contrario, se è da 5 anni che svolgo l'attività di programmatore e apro una Partita IVA per svolgere la stessa attività, qui si rileva invece la mera continuazione di un'attività già svolta in precedenza".

Posso applicare l'aliquota del 5%? **NO** ✗

- Se si rileva un Partita IVA già avviata da un altro soggetto, quest'ultimo doveva rispettare tutti i requisiti del Forfettario (esempio: gli incassi dell'anno precedente devono essere inferiori a 85.000€)

NOTA 3

Se nel corso dei 5 anni per uno o più anni si fuoriesce dal Regime Forfettario ma poi si rientra, si può continuare ad applicare l'aliquota al 5% fino al raggiungimento del quinto anno di attività.

Quindi: se apro Partita IVA al 21 Marzo 2024 potrò adottare il 5% fino al 31 dicembre 2028, anche se per caso nel 2026 e nel 2027 sono uscito dal Regime Forfettario e ho applicato il Regime Ordinario e poi sono rientrato nel 2028 nel Regime Forfettario.

NOTA 4

Se chiudo la Partita IVA sulla quale ho applicato l'aliquota agevolata al 5% e apro una nuova Partita IVA nei 3 anni successivi a tale data, per la nuova Partita IVA non posso più applicare il 5% e dovrò adottare, fin da subito il 15%, anche nel caso in cui la nuova Partita IVA avesse un diverso codice ATECO o qualora svolgessi un'attività totalmente diversa.

Scelta del 35% di riduzione contributi INPS

I contribuenti che adottano il Regime Forfettario e sono iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS **possono richiedere la riduzione del 35%** dei contributi da versare.

Chi può richiedere la riduzione

- Solo chi adotta il Regime Forfettario
- Partite IVA iscritte alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS
- Nuove Partite IVA
- Partite IVA già aperte, che non hanno fatto già domanda in precedenza



ATTENZIONE

È possibile chiedere la riduzione dei contributi una sola volta. La riduzione è valida per tutti gli anni nei quali si permane nel Forfettario e si è iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS.



Pertanto, se nel corso degli anni si modifica tale stato (si chiude la Partita IVA, si varia regime fiscale o inquadramento), non si potrà più usufruire di tale vantaggio.

Come richiedere la riduzione

La domanda va presentata in fase di apertura della Partita IVA, entro 30 giorni dall'iscrizione all'INPS. Se si ha già una Partita IVA aperta e si intende chiedere la riduzione per la prima volta, la domanda deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno.



Cose da sapere



Ha una scadenza?
NO



Il rinnovo annuale è automatico?
Sì, se si mantengono le condizioni iniziali



Quante volte si può richiedere?
1 volta



È obbligatoria?
NO, il contribuente può decidere se chiedere la riduzione oppure no.



Si può annullare la domanda?
Sì, sarà sufficiente presentare domanda di rinuncia all'INPS.



Su cosa si calcola?
Si calcola sia sui contributi fissi che sui contributi eccedenti il minimale.





ESEMPIO

Esempio per Artigiani

DATE VERSAMENTI FISSI	TOTALE EURO SENZA RIDUZIONE	TOTALE EURO CON RIDUZIONE
16 febbraio	1.106,76€	719,40€
16 maggio	1.106,76€	719,40€
20 agosto	1.106,76€	719,40€
16 Novembre	1.106,76€	719,40€
Totale	4.427,04€	2.877,58€
Differenza	1.549,46€	

ATTENZIONE:

La riduzione del 35% dei contributi può incidere sulla pensione, sia dal punto di vista del trattamento pensionistico, sia per quanto riguarda la maturazione dei requisiti. Se, sommando i contributi fissi e i contributi in percentuale, non si raggiunge, nell'anno, l'importo dei contributi fissi (4.427,04€ per gli artigiani / 4.515,43€ per i commercianti), le settimane accreditate ai fini pensionistici si riducono (da 52 settimane a 33,8 settimane).



ESEMPIO

I versamenti minimali (i fissi INPS) sono:

- ➔ **Per gli artigiani**
4.427,04€
- ➔ **Per i commercianti**
4.515,43€

Se, con la riduzione del 35%, non raggiungi i versamenti minimali (perché non ci sono contributi in percentuale da aggiungere), **l'INPS, per quell'anno, ai fini pensionistici calcolerà 33,8 settimane invece che 52 settimane.** Se, invece, contributi fissi + contributi eccedenti in percentuale superano gli importi fissi, ai fini pensionistici, saranno calcolate tutte le 52 settimane.

Superamento DELLA

SOGLIA DI 85.000€

Per mantenere il Regime Forfettario anche l'anno successivo, dovrai rispettare, di anno in anno, tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Il **primo requisito da rispettare** è quello del limite di ricavi percepiti ovvero **la somma delle fatture incassate** nell'anno **non deve essere superiore a 85.000€**.

Se si supera la soglia di 85.000€ durante l'anno nel quale stai applicando il Forfettario:

- manterrai il Forfettario fino alla fine dell'anno fiscale (31 dicembre)
- sul reddito eccedente gli 85.000€ sarai comunque soggetto a imposta e contributi del Forfettario
- l'anno successivo dovrai applicare il Regime Ordinario semplificato

ATTENZIONE

Se apri la Partita IVA in Forfettario in corso d'anno, il limite degli 85.000€ di ricavi sarà riproporzionato ai giorni di attività.



ESEMPIO

Data di apertura Partita IVA: 1° giugno 2024

Limite di incassi da rispettare per il 2024: **49.699€**

85.000€ ÷

366 ×

214 =

SOGLIA RICAVI
49.699€

$(85.000€ / 366 * \text{giorni} \times 214 \text{ giorni di attività del 2024})$

Pertanto, se apri la Partita IVA il 1° giugno 2024, per mantenere il Forfettario anche nel 2025, dovrai percepire ricavi sotto la soglia dei 49.699€ (e dovrai rispettare anche tutti gli altri requisiti previsti).

Qualora dovessi superare tale limite di ricavi, nel 2025 dovrai applicare il Regime Ordinario semplificato, in quanto rientreresti in una delle cause di esclusione al regime agevolato.

*anno bisestile è formato da 366 gg



Superamento DELLA SOGLIA DI 100.000€

Il **superamento della soglia limite di 85.000€** non compromette la permanenza nel Regime Forfettario per l'anno in corso, a meno che la somma dei ricavi **non sia superiore a 100.000€**. Il superamento della soglia di 85.000€ (ma non quella di 100.000€) **comporta la fuoriuscita dal Forfettario a partire dall'anno successivo** con conseguente applicazione del Regime Ordinario.

Se, invece, si superano i 100.000€ in corso d'anno, mentre sei in Regime Forfettario, **si verificherà l'immediata cessazione del Regime Forfettario a partire dal momento stesso del superamento** e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento – l'imposta non detratta in Regime Forfettario.

ATTENZIONE

Ciò che rileva ai fini del superamento del limite di 100.000€ è l'incasso dei medesimi e non l'emissione della relativa fattura.



ESEMPIO

Nel mese di settembre hai già fatturato e incassato compensi per 80.000€.
Nel mese di ottobre emetti:

- **FATTURA X**
4.000€
- **FATTURA Y**
30.000€
- **FATTURA Z**
5.000€

Il 12 novembre ricevi il pagamento della fattura Y, ciò determina il superamento del limite di 100.000€ dei compensi percepiti e quindi **l'immediata fuoriuscita dal Regime Forfettario**.

Ne consegue che, a partire da questo momento devi applicare il Regime IVA Ordinario e assoggettare a IVA la fattura Y e le fatture emesse successivamente all'incasso.

Non devi, invece rettificare le fatture X e Z perché emesse legittimamente senza IVA prima dell'incasso della fattura Y che ha causato la fuoriuscita dal Regime Forfettario.

Passaggio da Regime Forfettario a Semplificato



Se non rispetti più i requisiti previsti dal Regime Forfettario, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo ricadrà necessariamente nel Regime Ordinario Semplificato.

Per il passaggio non devi nessuna comunicazione, ma implica alcuni cambiamenti propri del Regime Ordinario:

- si applica l'IVA in fattura
- non dovrai applicare il bollo*
- dovrai eliminare, nelle note in fattura, le 3 diciture obbligatorie per il Regime Forfettario

Il **reddito imponibile** (il totale su cui andrà a versare imposta e contributi) **sarà calcolato sottraendo al fatturato:**

- **i costi sostenuti**
- **eventuali oneri deducibili** (contributi previdenziali, contributi per collaboratori domestici, donazioni a istituzioni religiose, ecc.)
- **l'ammontare delle imposte dovute** (Irpef, addizionali, Irap), **dopo aver sottratto alle stesse le eventuali detrazioni** (per figli a carico, spese sanitarie, interessi sul mutuo, ristrutturazioni edilizie, ecc.)
- l'ammontare dei **contributi previdenziali dovuti all'INPS o alla propria Cassa Previdenziale Specifica**

ATTENZIONE

Il reddito da Partita IVA in Regime Semplificato fa cumulo con gli altri redditi percepiti e soggetti ad Irpef.

*tranne per alcune operazioni verso l'estero



Se in Regime Forfettario sei soggetto al versamento di un'unica imposta (detta sostitutiva, di aliquota al 15%, ridotta al 5% in alcuni casi -> *vedi scheda dettaglio a pag. 95*), in semplificato sarai soggetto al versamento dell'Irpef secondo il sistema a scaglioni, in base al reddito percepito.



ESEMPIO

Maria ha una Partita IVA in regime ordinario ed ha ottenuto incassi per un totale di 70.000€. I costi deducibili sono di 10.000€.

- ➔ **Base imponibile:**
70.000€ - 10.000€ = 60.000€
- ➔ **1° scaglione:**
28.000€ x 23% = 6.440€
- ➔ **2° scaglione:**
22.000€ x 35% = 7.700€
- ➔ **3° scaglione:**
10.000€ x 43% = 4.300€

6.440€ +

7.700€ +

4.300€ =

TOTALE IRPEF DA PAGARE

18.440€

1

1° scaglione:
reddito **fino a 28.000€**

Aliquota IRPEF
pari al **23%**

2

2° scaglione:
reddito compreso
tra 28.001€ e 50.000€

Aliquota IRPEF
pari al **35%**

3

3° scaglione:
reddito **oltre 50.000€**

Aliquota IRPEF
pari al **43%**

Sarai soggetto al versamento dell'IVA

a seconda della compensazione tra IVA delle fatture di vendita e quelle di acquisto.

Puoi versare l'IVA in due modi:

- **trimestralmente:** se hai un'attività che incassa meno di 800.000€ per la vendita di beni o meno di 500.000€ per la quella di servizi, pagando nelle seguenti date:



16 maggio



20 agosto




16 novembre



16 marzo dell'anno successivo

- **mensilmente:** entro il 16 del mese successivo tramite il modello F24 per tutte le altre attività

Potrai portare in detrazione* le spese personali** (farmacia, visite mediche ecc. *-> vedi scheda dettaglio a pag. 121*) e accedere ai bonus se previsti (ristrutturazioni, bonus verde ecc.).



* potrai ridurre i costi di imposta sottraendo una parte delle spese personali
 **i costi non si detraggono tutti al 100%, la percentuale di detrazione dipende dalla tipologia di spesa e dal codice ATECO.



Passaggio da Semplicato a Regime Forfettario


Se a fine anno fiscale rispetti i requisiti, potrai passare al Regime Forfettario e:

- nelle fatture non dovrai più applicare l'IVA, ma l'imposta di **bollo** di **2€** per **importi superiori a 77,47€**
- il reddito imponibile si calcolerà applicando ai **ricavi il coefficiente di redditività**
- verserai l'**imposta sostitutiva al 5% o al 15%** e non più l'Irpef a scaglioni e le addizionali
- **non potrai più portare in detrazione/deduzione le spese che sostieni per la tua attività**, a meno che tu non abbia un reddito soggetto a Irpef
- se sei iscritto in Camera di Commercio **potrai richiedere la riduzione dei contributi INPS del 35%**, ma solo se non lo hai mai fatto prima (si può richiedere una sola volta) -> **vedi scheda dettaglio a pag. 97**

⚠ ATTENZIONE

Se hai sostenuto delle spese per svolgere la tua attività che prevedono un ammortamento e sono quindi **riportate nel registro dei cespiti** (ovvero il libro che contiene le spese che hai sostenuto per la tua attività):

- **l'ammortamento viene interrotto per tutti gli anni per i quali adoterai il Regime Forfettario;**
- **dovrai restituire l'IVA detratta al momento dell'acquisto.**



NASpl

(indennità mensile di disoccupazione)

NASpl e Partita IVA in Forfettario possono coesistere?

Se si viene licenziati o se si termina un contratto di lavoro subordinato, vi è la possibilità di chiedere l'indennità mensile di disoccupazione (NASpl): questo vuol dire che, per un determinato numero di mesi si riceverà una parte dello stipendio, anche se non si lavora*.

Se percepisci la NASpl, o ne hai diritto, puoi aprire la Partita IVA in Forfettario (previa verifica dei requisiti) e chiedere il versamento anticipato dell'indennità di disoccupazione in un'unica soluzione. In questo modo, ti sarà accreditata la NASpl per

* il numero di mesi e gli importi variano in base ai mesi lavorati e ai tipi di contratto

intero e potrai sviluppare la tua attività autonoma.

Come chiedere la NASpl anticipata:

- Verificare presso l'INPS il diritto di ricevere la NASpl
- Procedere con l'apertura della Partita IVA
- Entro 30 giorni dall'iscrizione all'INPS per la posizione in Partita IVA, procedere alla richiesta della NASpl anticipata all'ente.

ATTENZIONE

Se vieni assunto (anche a tempo determinato), anche se non chiudi la Partita IVA, prima della scadenza del periodo per il quale l'indennità doveva essere corrisposta, se fosse stata erogata mensilmente, **dovrai restituire la differenza.**





ESEMPIO

- Hai diritto a 12 mesi di NASpi a 1.000€ al mese
- Chiedi l'anticipo di 12.000€.
- Dopo 6 mesi vieni assunto, **dovrai restituire 6.000€**.

NASpi senza richiesta di anticipo.

Si può anche aprire Partita IVA e continuare a percepire mensilmente la NASpi. In questo caso potranno esserci delle riduzioni in base all'incassato annuo.



Incasso annuo
da 1€ a 4.800€
Riduzione 80%



Incasso annuo
0€
Nessuna riduzione



Incasso annuo
oltre 4.800€
Riduzione 100%

Pensioni percepite + Partita IVA

Se percepisci la pensione, potrai applicare il Regime Forfettario per la tua Partita IVA, ma:



Il reddito da pensione deve essere inferiore a 30.000€ lordi all'anno

Per mantenere tale regime fiscale anche l'anno dopo, non dovrai fatturare prevalentemente al datore di lavoro avuto nei 2 anni precedenti l'apertura



Contributi dovuti in Partita IVA Forfettaria se percepisci un reddito da pensione:

- **Professionista:**
contributi ridotti al 24% in Gestione Separata INPS
- **Professionista con Cassa specifica:**
la tua cassa potrebbe riservarti delle agevolazioni
- **Artigiano/Commerciante:**
 - **se hai più di 65 anni**, potrai versare i **contributi** alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS **ridotti del 50%**;
 - **se hai meno di 65 anni**, potrai richiedere la **riduzione del 35% dei contributi**



Partita IVA + lavoro dipendente, occasionale e/o pensioni



Se hai una Partita IVA in Forfettario, puoi:

1. svolgere un contestuale lavoro dipendente
2. svolgere prestazione occasionale
3. percepire reddito da pensione

Analizziamo di seguito i casi descritti, mettendo in luce i vari aspetti.

1) Partita IVA e lavoro dipendente

Se hai la Partita IVA in Forfettario puoi svolgere lavoro dipendente, ma:

- dovrai controllare di non far concorrenza al datore di lavoro

- se svolgi un lavoro come dipendente pubblico, dovrai chiedere il permesso al dirigente per aprire o mantenere attiva la Partita IVA
- non dovrai percepire reddito da dipendente superiore a 30.000€ lordi all'anno
- non dovrai fatturare per più del 50% del fatturato totale verso il tuo datore di lavoro, o a soggetti ad esso riconducibili

Avere un contestuale lavoro dipendente e una Partita IVA aperta può portarti diversi vantaggi fiscali, a seconda del tuo inquadramento autonomo:

- **Professionista:** verserai i contributi alla Gestione Separata INPS ridotti al 24%, al posto del 26,07%
- **Professionista con Cassa specifica:** la tua cassa potrebbe riservarti delle agevolazioni
- **Artigiano/Commerciante:** se hai un contestuale lavoro dipendente a tempo pieno, sarai esonerato dal versamento dei contributi, sia fissi che non

Per chiedere l'esonero dal versamento dei contributi come Artigiano/Commerciante, dovrai:

- inviare apposita comunicazione all'INPS
- allegare contratto come dipendente e Unilav di assunzione



2) Partita IVA e prestazione occasionale

Pur avendo la Partita IVA attiva, potrai svolgere prestazioni occasionali, ma solo ed esclusivamente se l'attività svolta in prestazione è ben diversa da quella per la quale hai la posizione autonoma attiva.





ESEMPIO

Hai una Partita IVA per svolgere attività di e-commerce. Nel frattempo ti viene chiesto, in modo occasionale e non continuativo, di fare ripetizioni di inglese. Potrai svolgere questa attività secondaria, emettendo una ricevuta di prestazione occasionale, poiché non è inerente alla compravendita di beni. Qualora tale attività dovesse perdere la caratteristica di occasionalità, diventando quindi abituale e continuativa nel tempo, dovrai aggiungere alla tua Partita IVA l'apposito codice ATECO.

La ricevuta di prestazione occasionale deve contenere:

- i tuoi dati come privato
- i dati del tuo cliente
- la descrizione dell'attività svolta
- una marca da bollo cartacea da 2€, se la tua prestazione supera i 77,47€;
- la ritenuta d'acconto del 20%, se il tuo cliente può farti da sostituto d'imposta (ovvero se non è un privato o in Regime Forfettario)

In sede di Dichiarazione dei redditi, dovrai dichiarare tali introiti come "redditi diversi" (quadro RL).



3) Partita IVA e pensione

Se percepisci reddito da pensione, potrai adottare il Forfettario per la Partita IVA, ma ricorda che tra gli altri requisiti da rispettare:

- non dovrai percepire reddito da pensione superiore a 30.000€ lordi all'anno
- non dovrai fatturare per più del 50% del fatturato totale verso il tuo ex datore di lavoro, o quello avuto nei 2 anni precedenti

Maternità



Se hai la Partita IVA in Forfettario, puoi chiedere l'indennità di maternità.

La maternità può essere richiesta da chi svolge in Partita IVA una delle seguenti attività:

- *Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS* (alcune attività sotto non sono gestite in Forfettario)
- *Artigiana*
- *Commerciante*
- *Coltivatrice diretta*
- *Colona*
- *Mezzadra*
- *Imprenditrice agricola professionale*
- *Pescatrice autonoma della piccola pesca*

Per richiederla devi:

- essere in regola con il versamento dei contributi all'INPS
- presentare domanda all'INPS in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

1. accedendo al portale dell'INPS tramite SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi

2. attraverso un Patronato: mettono a disposizione dei servizi gratuiti relativamente a quanto discusso
3. attraverso il Contact Center integrato: potrai contattare il numero verde 803.164 o il numero 06.164.164

La maternità che ti sarà corrisposta:

- ha una durata di 5 mesi (per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi)
- consiste nell'erogazione dell'80% del reddito professionale da te dichiarato nei 2 anni precedenti a quello in cui presenti la domanda
- nei primi 3 anni del bambino, potrai aver diritto al congedo parentale di 6 mesi, durante ai quali l'indennità sarà pari al 30%

Se richiedi la maternità, potrai comunque svolgere la tua attività in Partita IVA.



Gestione collaboratori

Se hai una Partita IVA in Regime Forfettario puoi avvalerti di collaboratori, i quali ti aiuteranno nello svolgimento del tuo lavoro autonomo.

I collaboratori di cui potrai avvalerti potranno essere:

- **collaboratori senza Partita IVA:** dovranno emettere nei tuoi confronti una ricevuta di prestazione occasionale
- **collaboratori in Partita IVA:** ti emetteranno fattura per ricevere il compenso del lavoro da loro svolto
- **dipendenti:** potrai assumere collaboratori con un contratto subordinato avvalendoti della prestazione di un consulente del lavoro




Per avviare un rapporto di lavoro con un collaboratore occasionale, cioè senza Partita IVA, **dovrai darne preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro:**

- la comunicazione deve essere inviata prima dell'inizio del rapporto di collaborazione, il quale non deve durare più di 30 giorni
- dovrai compilare l'apposito modello

Unilav di lavoro autonomo occasionale, indicando i tuoi dati e quelli del tuo collaboratore, oltre alla data di inizio e fine del rapporto.

La comunicazione all'Ispettorato del lavoro potrà avvenire tramite:

- il sito servizi.lavoro.gov.it
- posta elettronica, anche non certificata
- sms
- applicazione



Se ti avvarrai di collaboratori per la tua Partita IVA forfettaria, considera che:

- **non potrai scaricare** realmente **il costo sostenuto** per il loro aiuto
- **per mantenere il Forfettario anche l'anno successivo, le spese** totali da te sostenute **per collaboratori/dipendenti dovranno essere inferiori ai 20.000€ all'anno.**



Gestione dipendenti

Se hai la Partita IVA in Forfettario puoi assumere dipendenti, ma devi tenere in considerazione alcuni aspetti:

- dovrai rivolgerti a un consulente del lavoro, per stipulare un contratto di assunzione e per gestire correttamente la documentazione e le buste paga
- sarai soggetto al versamento del premio INAIL*
- potrai mantenere il Forfettario se il costo totale

annuo sostenuto per il dipendente è inferiore a 20.000€

- la spesa per il dipendente non potrà essere da te dedotta

⚠ ATTENZIONE:

Per quanto riguarda le spese sostenute per i dipendenti, l'importo da prendere in considerazione è il lordo delle spese, non il netto (quindi appunto anche i contributi versati per loro ovvero il costo totale che hai sostenuto), solitamente riportati nella parte centrale del cedolino (imponibile del mese) e nella parte bassa del cedolino (imponibile maturato nell'anno).



*(Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), sarai soggetto al versamento per gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Scadenze dichiarazione dei redditi



La Dichiarazione dei redditi si presenta a giugno dell'anno successivo a quello per il quale si devono dichiarare i redditi.



ESEMPIO

Apro la Partita IVA nel 2024, la Dichiarazione dei redditi percepiti nel 2024 la presento a giugno 2025.

In sede di Dichiarazione dei redditi, bisogna versare saldi di imposta e contributi per l'anno precedente e i rispettivi acconti per l'anno in corso.

Scadenze Dichiarazione dei redditi Professionisti in Gestione Separata INPS

30 giugno 2025

- saldo imposta sostitutiva 2024
- saldo contributi INPS 2024
- acconto 50% imposta sostitutiva 2025
- acconto 40% contributi INPS 2025

Tali importi potranno essere suddivisi fino in 6 rate o in 5 rate maggiorate, dello 0,4%.

1 dicembre 2025 Versamento Unico

- acconto 50% imposta sostitutiva 2025
- acconto 40% contributi INPS 2025



Scadenze Dichiarazione dei redditi Professionisti con Cassa specifica

30 giugno 2025

- saldo imposta sostitutiva 2024
- acconto 50% imposta sostitutiva 2025

Tali importi potranno essere suddivisi fino in 6 rate o in 5 rate, maggiorate dello 0,4%.

1 dicembre 2025 Versamento Unico

- acconto 50% imposta sostitutiva 2025

Per le scadenze dei contributi, sarà la tua Cassa specifica ad indicarti gli importi dovuti e le relative scadenze.



Scadenze Dichiarazione dei redditi Artigiani e Commercianti

30 giugno 2025

- saldo imposta sostitutiva 2024
- saldo contributi INPS eccedenti il reddito minimale 2024
- acconto 50% imposta sostitutiva 2025
- acconto 50% contributi INPS eccedenti il reddito minimale 2025

Tali importi potranno essere suddivisi fino in 6 rate o in 5 rate, maggiorate dello 0,4%.

1 dicembre 2025 Versamento Unico

- acconto 50% imposta sostitutiva 2025
- acconto 50% contributi INPS eccedenti il reddito minimale 2025



Invio dichiarazione dei redditi

A partire dal 2024, il termine per la **presentazione** del Modello 730 e l'invio della **Dichiarazione dei Redditi viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre**.

Questo rappresenta una sostanziale semplificazione dei tempi per gli obblighi dichiarativi dei contribuenti.

In caso di omissione o ritardo di invio della Dichiarazione dei Redditi si evidenzia che:

- in caso di **omessa dichiarazione**, si applica la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250€; se non sono dovute imposte, si applica una sanzione da 250€ a 1.000€
- in caso di **dichiarazione presentata entro i 90 giorni** entro il 28 febbraio 2024 si applica la sanzione da 250€ a 1.000€

- in caso di **dichiarazione presentata entro il termine per l'invio delle dichiarazioni 2024 relative al periodo d'imposta 2023**, si applica la sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200€; se non sono dovute imposte, si applica una sanzione da 150€ a 500€

⚠ ATTENZIONE:

Anche **se non hai fatturato nulla o chiudi la Partita IVA, dovrai ugualmente presentare la dichiarazione dei redditi nell'anno successivo**. Se non presenti la dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui la Partita IVA sia stata chiusa, la dichiarazione verrà considerata "omessa" e incorrerai in sanzioni.



Acquisti in Dichiarazione dei redditi



In Regime Forfettario, le fatture di acquisto non hanno valenza fiscale, ovvero non le puoi realmente scaricare, **perché ti viene riconosciuta direttamente una spesa forfettaria, in base al coefficiente di redditività associato al tuo codice ATECO.**

È corretto però farsi intestare le fatture di acquisto alla Partita IVA:

- per avere una **stima** effettiva dei **costi sostenuti**
- per effettuare una **valutazione sulla convenienza o meno per te del Regime Forfettario** rispetto all'ordinario semplificato
- perché **alcune di queste spese andranno inserite nella dichiarazione dei redditi**

Fatture di acquisto
intestate alla Partita
IVA **da indicare in**
Dichiarazione dei
Redditi nel quadro RS
se sei Professionista:

Fatture di acquisto
intestate alla Partita
IVA **da indicare in**
Dichiarazione dei
Redditi nel quadro
RS se sei Artigiano o
Commerciante:



FLEXTAX.IT - Regime Forfettario Guida Facile Illustrata 2024 - Riproduzione Vietata

- spese per servizi telefonici compresi quelli accessori (es. internet)
- spese per energia elettrica
- spese per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli
- spese per collaboratori o dipendenti con il relativo codice fiscale

- spese per collaboratori o dipendenti con il relativo codice fiscale
- spese per l'acquisto di materie prime, beni (merci) e semilavorati
- spese per lavorazioni effettuate da terzi
- spese per l'utilizzo di beni di terzi (affitti di locali destinati alla tua attività, canoni di locazione finanziaria, di noleggio e affitto per l'azienda)
- spese per royalties (es. diritti d'autore)
- spese per l'acquisto di carburante o lubrificanti
- spese per servizi strettamente correlati alla produzione di ricavi (es: marketing, spese pubblicitarie)
- se hai un veicolo o un mezzo di trasporto per svolgere l'attività, indipendentemente dal fatto che sia intestato alla tua Partita IVA, il numero di mezzi andrà indicato



Spese mediche e altre spese in detrazione

In Regime Forfettario **non puoi “scaricare” alcuna spesa, comprese quelle che sostieni per svolgere la tua attività o quelle sostenute a livello personale** (spese mediche, agevolazioni per figli, bonus ristrutturazioni e altro).

Puoi portare in detrazione le spese mediche personali* solo se hai dei redditi soggetti ad Irpef (lavoro dipendente, pensione, affitto di immobili ecc.)




* Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (sia in convenzione con il SSN che in regime privato). Gli elenchi delle strutture sanitarie private accreditate sono pubblicati (e annualmente aggiornati) sui siti delle Regioni.

Fissi INPS

I soggetti che hanno una Partita IVA in Forfettario e sono soggetti al **versamento dei contributi fissi** sono:



ARTIGIANI:
versano contributi fissi per
4.427,04€



COMMERCANTI:
versano contributi fissi per
4.515,43€

I contributi fissi sono dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS e si versano in 4 rate di uguale importo alle seguenti scadenze:

16
MAGGIO 16 maggio

20
AGOSTO 20 agosto

16
NOVEMBRE 16 novembre

16
FEBBRAIO 16 febbraio dell'anno successivo

I contributi fissi sono dovuti in qualsiasi caso, anche a fatturato zero.

Se in sede di Dichiarazione dei redditi, il reddito prodotto nell'anno di imposta (ricavi x coefficiente di redditività) supera il reddito minimale di 18.415€, oltre tale reddito sono dovuti i contributi anche in percentuale:

Artigiani

24[%]

Commercianti

24,48[%]





In Regime Forfettario, essendo iscritto come Artigiano o Commerciante, potrai richiedere la riduzione del 35% dei contributi, la quale si applica sia ai fissi INPS che a quelli in percentuale. **-> vedi scheda dettaglio pag. 97**

Se apri la Partita IVA in corso d'anno, i contributi fissi ed il reddito minimale saranno riproporzionati ai mesi di attività.

Alcuni soggetti in Partita IVA non sono tenuti al versamento dei contributi fissi INPS, questi sono:

- affittacamere
-> vedi scheda dettaglio a pag. 152
- produttori di assicurazioni di 3° e 4° gruppo

Tali soggetti, verseranno unicamente i contributi per il 24,48% sul reddito prodotto.



ESEMPIO

Artigiano apre la Partita IVA a giugno 2024

➔ Contributi fissi per il 2024: **2.213,52€**
(4.427,04€ / 12 mesi, x 6 mesi di attività)

➔ Reddito minimale: **9.207,50€**
(18.415€ / 12 mesi, x 6 mesi di attività)

RIEPILOGANDO

- **L'artigiano** che apre la Partita IVA a giugno, **verserà contributi fissi per il 2024 per 2.213,52€.**
- **Se** in sede di Dichiarazione, **il suo reddito supera la soglia** proporzionata ai mesi di attività di 9.207,50€, **sopra tale importo verserà anche i contributi per il 24%.**

Gestione ritenute d'acconto

In linea generale, il contribuente Forfettario non deve essere sostituito d'imposta, ovvero non dovrebbe ricevere fatture/ricevute con la ritenuta d'acconto del 20%.

Se si applica il **Forfettario**, si è esenti dagli adempimenti relativi alla certificazione unica e al versamento della ritenuta, ma **laddove si riceva una fattura con ritenuta d'acconto, si è obbligati agli adempimenti che ne conseguono**, ovvero:

- entro il 16 del mese successivo alla ricezione della fattura/ricevuta con ritenuta, si dovrà versare la stessa ritenuta d'acconto tramite F24 con codice tributo 1040
- si dovrà produrre la **Certificazione Unica**



nei confronti del fornitore

- si dovrà **presentare il 770**

Se prima di aprire la Partita IVA si è effettuata una prestazione di lavoro autonomo occasionale verso un titolare di Partita IVA o una società, si deve emettere la ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%.

Si riceverà la Certificazione Unica relativa all'importo percepito e la ritenuta che è stata applicata, in modo tale da poter "recuperare" in dichiarazione dei redditi quanto è stato versato.



Ritardare i pagamenti di imposta sul reddito e contributi



Il ritardo nel versamento di una delle rate della Dichiarazione dei redditi richiede un comportamento diverso, in base alla tipologia di mancato versamento

Contributi

Non si possono ravvedere ovvero non è possibile provvedere al ricalcolo degli interessi

per giorni di ritardo, in autonomia.

Si versano in ritardo* e sarà poi l'INPS, l'anno successivo, a inviare una richiesta di pagamento al contribuente.

L'INPS decide gli importi da pagare in base al tuo storico e lo **comunica con l'invio di avvisi bonari**.

Successivamente, se la posizione non viene regolarizzata nei termini indicati, si procede all'iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale.

Quindi, date queste informazioni, se sei in ritardo o non hai disponibilità, **cerca di versare sempre prima i contributi**.

* nel caso del pagamento in ritardo dei contributi, incluso delle dovute sanzioni, si potranno poi dedurre dal reddito dell'anno in cui sono stati effettivamente pagati



Lo schema delle sanzioni è il seguente:

- **ravvedimento Sprint:** fino a 14 giorni dalla scadenza del versamento.

La sanzione sarà pari allo 0,1% giornaliero, fino ad un massimo dell'1,4%

Imposta sul reddito

Ci sono due possibilità:

- 1. Si versa in ritardo e non si fa nulla.**
L'Agenzia delle Entrate manderà un avviso bonario con la parte da versare rispetto agli interessi per giorno di ritardo. Se si ignora l'avviso arriva la cartella esattoriale
- 2. Si versa tardivamente con ravvedimento operoso,** ovvero effettuando il ricalcolo del dovuto rispetto agli interessi per giorni di ritardo.



ESEMPIO

- Importo da versare: **1.000€**
- Ravvedimento Sprint: **1,4% (0,014)**

	1.000€	x
	0,014	=
Ravvedimento Sprint	14€	+
Importo dovuto	1.000€	=
IMPORTO DOVUTO + RAVVEDIMENTO SPRINT		
1.014€		

Con il ravvedimento Sprint dovrà **versare il dovuto maggiorato di 14€** (1.000€ x 1,4%).



● **ravvedimento breve:** dai 15 ai 30 giorni.

La **sanzione** sarà pari all'**1,5%**, **oltre all'interesse del tasso legale del 2,5%**



ESEMPIO

- Importo da versare: **1.000€**
- Giorni di ritardo: **20 gg**
- Tasso legale: **2,5%**
- Ravvedimento breve: $1.000€ \times 0,015 (1,5\%) =$ **15€**
- Interessi giornalieri:
 $1.000€ >$ importo dovuto
 $\times 0,025 >$ 2,5% tasso legale
 $\times 20 >$ giorni ritardo
 $/ 365 >$ giorni anno
 $(1.000€ \times 0,025 \times 20) / 365 =$ 1,37€

Importo dovuto	1.000,00€	+
Ravvedimento breve	15,00€	+
Tasso legale + interessi	1,37€	=

**IMPORTO DOVUTO
+ RAVVEDIMENTO BREVE
1.016,37€**

● **ravvedimento intermedio:** dai 31 ai 90 giorni.

La **sanzione** sarà pari all'**1,67%**, **oltre all'interesse del tasso legale del 2,5%**;



ESEMPIO

- Importo da versare: **1.000€**
- Giorni di ritardo: **90 gg**
- Tasso legale: **2,5%**
- Ravvedimento intermedio: $1.000€ \times 0,0167 (1,67\%) =$ **16,7€**
- Interessi giornalieri:
 $(1.000€ \times 0,025 \times 90) / 365 =$ 6,16€

Importo dovuto	1.000,00€	+
Ravvedimento intermedio	16,70€	+
Tasso legale + interessi	6,16€	=

**IMPORTO DOVUTO
+ RAVVEDIMENTO INTERMEDIO
1.022,86€**

- **ravvedimento lungo:** dai 91 giorni a un anno o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione.

La **sanzione** sarà pari al **3,75%**, **oltre all'interesse del tasso legale del 2,5%**;



ESEMPIO

- ➔ Importo da versare: **1.000€**
- ➔ Giorni di ritardo: **100 gg**
- ➔ Tasso legale: **2,5%**
- ➔ Ravvedimento lungo: $1.000€ \times 0,0375 (3,75\%) =$ **37,5€**
- ➔ Interessi giornalieri: $1.000€ > \text{importo dovuto} \times 0,025 > 2,5\% \text{ tasso legale} \times 100 > \text{giorni ritardo} / 365 > \text{giorni anno}$
(1.000€ x 0,025x 100) / 365 = 6,85€

Importo dovuto	1.000,00€	+
Ravvedimento lungo	37,50€	+
Tasso legale + interessi	6,85€	=

**IMPORTO DOVUTO
+ RAVVEDIMENTO LUNGO**
1.044,35€



● **ravvedimento
biennale:**

entro 2 anni dal
termine previsto
per il versamento
o entro il termine
della dichiarazione
relativa all'anno in
cui è commessa la
violazione.

La **sanzione** sarà
pari al **4,29%**, **oltre
all'interesse del
tasso legale del 2,5%**

● **ravvedimento
lunghissimo o ultra
biennale:**

oltre i 2 anni o
oltre il termine
della dichiarazione
relativa all'anno
successivo a quello
in cui è commessa la
violazione.

La **sanzione** sarà
pari al **5%**, **oltre
all'interesse del
tasso legale del 2,5%**



Mancato pagamento acconti di Giugno e Novembre



In sede di Dichiarazione dei redditi il **sistema di saldi e acconti prevede:**

- il versamento dei **saldi** per l'**anno fiscale di riferimento**;
- il versamento degli **acconti** per l'**anno in corso non ancora concluso**.

Il calcolo si basa sul metodo storico: si prende in considerazione il reddito dell'anno d'imposta.

Il sistema cambia a seconda se si è liberi professionisti o artigiani e commercianti.

Liberi professionisti

30 giugno 2025

- saldo imposta sostitutiva 2024
- saldo contributi 2024
- 1° acconto 50% imposta sostitutiva 2025
- 1° acconto 40% contributi 2025

È possibile rateizzare l'importo dovuto fino a 6 rate, l'ultima dovrà essere obbligatoriamente versata entro il 16 novembre 2025.



1 dicembre 2025

- 2° acconto 50% imposta sostitutiva 2025
- 2° acconto 40% contributi 2025

Gli importi di novembre non possono essere rateizzati.

Artigiani o commercianti

I contributi fissi sono dovuti in corso d'anno fino ad un reddito di 18.415€, oltre vanno versati in Dichiarazione dei redditi.

30 giugno 2025

- saldo imposta sostitutiva 2024
- saldo eventuali contributi eccedenti il minimale 2024
- 1° acconto 50% imposta sostitutiva 2025
- 1° acconto 50% eventuali contributi eccedenti il minimale 2025



È possibile rateizzare l'importo dovuto fino a 6 rate, l'ultima dovrà essere obbligatoriamente versata entro il 16 novembre 2025.

1 dicembre 2025

- 2° acconto 50% imposta sostitutiva 2025
- 2° acconto 50% eventuali contributi eccedenti il minimale 2025

Gli importi di novembre non possono essere rateizzati.

Gli acconti sono sempre dovuti.

Se non li verserai:

- incorrerai in sanzioni per mancato versamento
- non ti verranno considerati l'anno successivo per il calcolo dei saldi

L'unico caso in cui non sono dovuti è quando chiudi la Partita IVA in corso d'anno.

Infatti l'attività risulterà cessata.

Se non vorrai effettuare il versamento basandoti sul calcolo storico potrai adottare quello previsionale (ovvero supponendo quale sarà il tuo reddito nell'anno in corso), ma se sbaglierai in difetto incorrerai in sanzioni.



Gestione Vendite all'estero

Se sei in Regime Forfettario e **vendi beni o servizi a clienti residenti in un paese dell'Unione Europea** devi:

- **iscriverti al Vies**
- **trasmettere obbligatoriamente le fatture in formato elettronico**
- **presentare il Modello Intrastat** all'Agenzia delle Dogane per gli scambi intracomunitari

Per i clienti residenti in uno stato extraeuropeo questo iter non è necessario.

Potrai inviare in formato Pdf la fattura cartacea al tuo cliente.

Vendita di servizi a privato

- **intracomunitario = extracomunitario:** bollo e diciture del Forfettario



Vendita di beni a privato

- **intracomunitario:** bollo e diciture del Forfettario
- **extracomunitario:** no bollo/esenzione art.8**

Vendita di servizi a Partite IVA

- **intracomunitari:** sì bollo/esenzione art.7**/ reverse charge (nelle note)
- **extracomunitari:** sì bollo/esenzione art.7**/ operazione non soggetta ad IVA (nelle note)

Vendita di beni a Partite IVA

- **intracomunitari:** no bollo / esenzione art. 41**
- **extracomunitari:** no bollo / non imponibile art.8**

Operazioni da effettuare

	Unione Europea	NO Unione Europea
Fattura elettronica	SÌ	NO
Iscrizione Vies	SÌ	NO
Modello Intrastat	SÌ	NO

Come fatturare all'estero

	Unione Europea	NO Unione Europea
Vendita servizi privati	Inserire bollo in fattura* e diciture del Forfettario	Inserire bollo in fattura* e diciture del Forfettario
Vendita bene privati	No bollo esenzione art. 41**	No bollo Inserire esenzione art. 8**
Vendita servizi a Partita IVA	Sì bollo esenzione art. 7** reverse charge	Sì bollo esenzione art. 7** (operazione non soggetta a IVA)
Vendita beni a Partita IVA	No bollo esenzione art. 41**	No bollo Non imponibile art. 8**

* La marca da bollo di 2€ va applicata in tutte le fatture che emetterai di importo superiore ai 77,47€, siano esse verso committenti italiani o esteri.

**Si ricorda inoltre che in generale e a prescindere dall'imposta di bollo le fatture emesse per operazioni nelle quali non è presente l'IVA devono riportare apposite diciture in un campo testuale del file XML, nello specifico:

- **“Cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93”**: per le cessioni intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE;
- **“Non soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, D.P.R. n. 633/1972”**: per le cessioni intracomunitarie di servizi generici effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE;
- **“Operazione non imponibile”** per le operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972 (trattasi di cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali): “Operazione non imponibile”



NB. OPERAZIONI ART.7:

Occorre prestare particolare attenzione per le fatture non soggette. A titolo esemplificativo, in presenza di una **prestazione non soggetta ai fini IVA ex art. 7-ter, nel campo “tipo dato” del blocco “altri dati gestionali” dovrà essere riportata la dicitura “INVCONT”** (inversione contabile). Si precisa che tale dicitura è richiesta per le prestazioni effettuate nei confronti di **soggetti passivi** debitori dell'imposta in uno Stato membro dell'**Unione Europea**.



Gestione acquisti dall'estero

Quando ricevi una fattura dall'estero hai due possibilità:

- se c'è l'IVA non devi fare nulla
- se acquisti un bene accompagnato da bolletta doganale non devi fare nulla
- se non c'è l'IVA devi fare autofattura

L'autofattura va trasmessa al Sistema di Interscambio in formato elettronico entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento integrando l'IVA all'importo della fattura di acquisto.

L'IVA va poi versata entro il 16 del mese successivo attraverso F24 con codice tributo 6493.



Vies e Modello Intrastat

Il **Vies** (VAT information exchange system) è il **"registro"** nel quale **devono essere iscritte le Partite IVA che operano con l'estero.**

Si deve iscrivere al Vies chi, contemporaneamente:

- ha una Partita IVA
- ha clienti dell'Unione Europea diversi dall'Italia

Chi è iscritto al Vies e opera con soggetti intracomunitari, deve presentare il Modello Intrastat.

Tale Modello va presentato:

- all'Agenzia delle Dogane
- **entro il 25 del mese successivo** al trimestre di riferimento
- se presti servizi o vendi beni verso clienti europei iscritti a loro volta al Vies

⚠ ATTENZIONE

Se dovessi dimenticarti di presentare il Modello Intrastat entro la scadenza fiscale, dovrai:

- presentarlo comunque, anche se in ritardo
- pagare la sanzione di 55,56€ tramite F24



Gestione conti correnti all'estero

Sui conti correnti detenuti all'estero è dovuta l'IVAFE* se la giacenza media annua del conto supera l'importo di 5.000€.

Il pagamento dell'IVAFE segue le regole previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

Se nel corso dell'anno sul conto corrente si è avuto un **saldo positivo superiore ai 15.000€** anche per un solo giorno, il dato **deve essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale**.

Quando si hanno dei redditi esteri (conti, criptovalute, investimenti ecc.) **è necessario compilare il quadro RW** in sede di **Dichiarazione dei redditi**.

* L'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero) è l'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche residenti in Italia.



Gestione criptovalute

Criptovalute: tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni online.

Generano un reddito fuori dal regime d'impresa e sono da assoggettare a tassazione se per almeno sette giorni lavorativi continuativi in un anno fiscale (1° gennaio - 31 dicembre) **si ha avuto un valore superiore ai 51.645,69€.**

Deve essere solo dichiarato il controvalore al 31/12 se sono detenute in wallet o all'estero.

Devono essere dichiarati per monitoraggio fiscale (quindi anche se non generano reddito) **nel quadro RW** in sede di Dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze devono essere **dichiarate nel quadro RT.**

Il broker o la società a cui ti appoggi ti dirà se saranno da versare delle imposte o se queste sono già state trattenute a monte.



Redditi esteri da lavoro dipendente

Se non si possiedono i requisiti per essere considerato fiscalmente residente in un Paese straniero (es. iscrizione all'AIRE) e si ha un lavoro dipendente all'estero, questo va dichiarato in Italia.

Se il **lavoro** dipendente all'**estero** viene svolto per **più di 183 giorni, ma la residenza è in Italia**, il reddito andrà dichiarato mentre **le imposte saranno versate all'estero**.

Se il **lavoro** all'**estero** viene svolto per **meno di 183 giorni** allora **si può essere sottoposti a doppia tassazione**.

⚠ ATTENZIONE

P.S. Il reddito da **lavoro dipendente** è da tenere in considerazione per il limite dei **30.000€** per l'adozione del Regime Forfettario.

Non trova invece applicazione la causa di esclusione che prevede di non fatturare prevalentemente all'ex datore di lavoro.



Fatturazione elettronica

Dal 1° Gennaio 2024 sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica tutti i contribuenti tranne:

- **chi effettua prestazioni verso privati in ambito sanitario per questioni di privacy.**

In questo caso però devi inoltrare la fattura al Sistema Tessera Sanitaria

- **i commercianti che possono tenere un registro dei corrispettivi.** Può essere un semplice foglio Excel e serve per rendicontare gli incassi

Il bollo sarà da riportare in formato virtuale **per importi superiori a 77,47€.**

Questo verrà assolto sul sito dell'Agenzia delle Entrate secondo le scadenze previste.

La fattura va trasmessa al Sistema di Interscambio:

- entro 12 giorni dalla data del pagamento
- entro 12 giorni dalla data di creazione della fattura

Dovrai attivare presso l'Agenzia delle Entrate il servizio di conservazione elettronica e la consultazione dei documenti.

Questa scelta permette gratuitamente di archiviare a norma tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute.



**Nell'anagrafica cliente
dovrai riportare il
codice destinatario**

in modo che il tuo cliente possa ricevere la fattura nel gestionale che utilizza.


**Se non ne è in possesso
potrai mettere il codice
fittizio "0000000"**

(sette volte il numero zero) **e aggiungere un indirizzo Pec** (se ne è in possesso).

Una volta accettata la ritroverai nel tuo cassetto fiscale.

Se verrà scartata riceverai una notifica con il motivo e **potrai correggere** il documento e trasmetterlo **entro 5 giorni dallo scarto**.

Se trasmetti la fattura, ma ti accorgi di un errore, puoi stornarla con una nota di credito ed emettere quella corretta.



Bolli in fattura

Il **bollo** elettronico* va inserito **in fattura** **quando il totale supera l'importo di 77,47€.**

Si versa trimestralmente direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



31
MAGGIO **Bolli del 1° Trimestre**
Da versare entro il 31 maggio

30
SETTEMBRE **Bolli del 2° Trimestre**
Da versare entro il 30 Settembre

30
NOVEMBRE **Bolli del 3° Trimestre**
Da versare entro il 30 novembre

28
FEBBRAIO **Bolli del 4° Trimestre**
Da versare entro il 28 Febbraio dell'anno successivo

Se il totale da versare nel 1° trimestre non raggiunge i 5.000€,

questo importo **può essere pagato entro il 30 di settembre.**

Nel caso il totale dei **bolli** relativi al **1° e 2° trimestre non raggiunga i 5.000€**, il pagamento di questi **può essere effettuato entro il 30 di novembre.**

In fase di pagamento della somma dei bolli relativi a un determinato trimestre, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ti troverai



di fronte a due elenchi:

- nell'**elenco A** vi sono tutte quelle **fatture** sui cui, al momento dell'emissione, hai **inserito correttamente il bollo elettronico**
- nell'**elenco B** invece vi sono tutte quelle **fatture su cui non è stato inserito il bollo**, ma per le quali l'Agenzia delle Entrate ritiene necessaria l'applicazione del bollo

Puoi decidere se addebitare il bollo al cliente o no, ma in ogni caso il versamento deve essere fatto dal contribuente:

- **se addebiti l'importo del bollo al cliente, questo concorrerà alla formazione dei ricavi e al conseguente reddito imponibile.**

Ciò significa che verserai le tasse anche sull'importo del bollo. In questo caso la natura dell'IVA** del bollo dovrà essere pari alla natura dell'IVA della prestazione, dunque N2.2 o N2.1, a seconda che si tratti di cliente italiano, estero, azienda o privato

- **Se non addebiti l'importo del bollo al cliente**, questo non concorrerà alla formazione dei ricavi e al conseguente reddito imponibile e **la natura dell'IVA sarà sempre pari a N1**

*Sulla fattura elettronica va obbligatoriamente applicato il bollo elettronico: questo vuol dire che non potrai più acquistare in tabaccheria la carta da bollo cartacea e applicarvi quest'ultima.

**in fase di creazione della fattura i gestionali permettono di inserire per ogni voce la natura dell'IVA.

Rimborsi spese

(SPESE ANTICIPATE FUORI CAMPO IVA)

In Forfettario non puoi scaricare le spese sostenute per svolgere la tua attività, ma puoi inserirle in fattura a titolo di rimborso in accordo con il tuo cliente.

Quando si sostengono delle spese per conto del cliente e si vogliono richiedere a rimborso, si hanno due possibilità:

- **se le fatture di acquisto sono intestate al cliente saranno considerate come spese documentate e pertanto potranno essere inserite**

nella sezione **“Spese anticipate fuori campo IVA”***. In questo caso non concorreranno alla formazione del reddito per l'esenzione secondo l'Articolo 15 e pertanto non saranno imponibili



*I gestionali di fatturazione permettono l'inserimento di questa sezione



- **se le fatture** di acquisto **sono intestate alla tua Partita IVA, potrai inserirle in fattura a titolo di rimborso** riportandole nelle **“Righe dettaglio” della fattura**, ma queste contribuiranno alla formazione del reddito lordo. Verranno quindi considerate per il calcolo dell'imposta



ESEMPIO

- Consulenza **1.000€**
- Bollo (non addebitato) **2€**
- Vitto e alloggio Art.15* Spese anticipate (per nome e per conto del cliente) **150€**

1.000€ +

150€ =

IMPORTO FATTURA

1.150€

* non concorrono ai ricavi



Sistema Tessera Sanitaria

Sono obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

le strutture della sanità militare, le farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, iscritti all'albo dei biologi, gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 ovvero:

- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico audiometrista
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico ortopedico
- Dietista



- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Igienista dentale
- Fisioterapista
- Logopedista
- Podologo
- Ortottista e assistente di oftalmologia
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva



- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Terapista occupazionale
- Educatore professionale
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Assistente sanitario

È necessario inviare al STS i documenti di spesa (come ricevute, scontrini e fatture) **rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino, invio che deve essere effettuato ogni 6 mesi.**

Ne consegue che andranno inviati i dati di tutte quelle fatture che certificano prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche.

Se una **prestazione sanitaria** viene **pagata dal cliente in parte in contanti e in parte in modo tracciato**, il documento di spesa **va inviato al Sistema TS come "non tracciato"**

Pagamento Tracciato = NO

Se il **pagamento di una prestazione sanitaria** è avvenuto **con metodi tracciabili fatta eccezione per l'imposta di bollo**



(imposta di bollo da 2€ su fatture di importo superiore a 77,47€), versata invece in contanti, l'erogatore può comunicare solo l'importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come **"tracciato"**

Pagamento Tracciato = sì

I dati di spesa possono essere inviati con uno dei tre seguenti metodi:

1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line)
2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO)
3. Invio di un file XML con tutte le spese con web service (ASINCRONO)
4. Tramite FlexInvoice, gestionale di fatturazione di FlexTax o altri gestionali



Commissioni pagamento e marketplace

Quando utilizzi una piattaforma online ti potrebbero essere addebitate delle commissioni per il suo utilizzo.

Se alle commissioni è già stata applicata l'IVA non dovrai fare nulla.

Se alle commissioni non è stata applicata l'IVA dovrai:

- **creare un'autofattura elettronica aggiungendo l'IVA al 22%** da trasmettere al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento
- **versare l'IVA attraverso F24 con codice tributo 6493** entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento



La fattura che creerai per il tuo cliente sarà sempre al lordo delle commissioni che si trattiene la piattaforma.

Questo perché:

- **in Forfettario non scarichi le spese che sostieni per l'attività**
- i tuoi incassi vengono abbattuti dal coefficiente per il calcolo del reddito e **ti viene già riconosciuta una spesa Forfettaria**



ESEMPIO

- Vendi bene/servizio a 100€
- 80€ arrivano a te
- 20€ sono la commissione che la piattaforma si trattiene

La tua **fattura** dovrà essere emessa **al lordo della commissione**, ovvero dovrai indicare di aver percepito 100€.

I 20€ di commissione che effettivamente non hai incassato, saranno considerati nella percentuale di spesa forfettaria che ti viene riconosciuta.

Se ricevi la fattura da parte della piattaforma che utilizzi per le commissioni che ti vengono trattenute senza l'IVA esposta, dovrai:

- **integrare con l'IVA italiana entro il 16 del mese successivo** a quello in cui ricevi la fattura, **attraverso un F24 con codice tributo 6493** -> **vedi scheda dettaglio pag. 135**
- **emettere un'autofattura elettronica**



Diritti d'autore

Il diritto d'autore può essere gestito senza la Partita IVA:

i ricavi sono soggetti alla tassazione prevista per questa tipologia di reddito, ovvero le imposte (IRPEF a scaglioni **-> vedi scheda dettaglio a pag. 103**) si applicano sul 75% (60% se si ha un'età inferiore ai 35 anni) del compenso percepito.

Se l'attività svolta in Partita IVA è riconducibile al diritto d'autore, allora dovrà essere emessa fattura.

Il diritto d'autore non è mai soggetto all'INPS, anche nel momento in cui per questo si emette fattura.

I compensi ricevuti per il diritto d'autore inclusi nelle fatture **si dichiarano in sede di Dichiarazione dei redditi**: sui ricavi da diritto d'autore si procede con **l'applicazione del coefficiente di abbattimento** (del **25%** se si hanno più di 35 anni o del **40%** se si hanno meno di 35 anni), ottenendo così l'imponibile sul

quale **si versa semplicemente l'imposta sostitutiva del 15% o del 5%** prevista dal **Forfettario**.*



ESEMPIO

→ Ricavi diritti d'autore: **100€**


Se si hanno **più di 35 anni**:

→ imponibile sul quale si applicherà l'imposta sostitutiva:
 $100€ - 25\% = 75€$

Se si hanno **meno di 35 anni**:

→ imponibile sul quale si applicherà l'imposta sostitutiva:
 $100€ - 40\% = 60€$

Come riportato sopra, si usa il coefficiente di abbattimento del diritto d'autore



Gestione affitti brevi



Se hai un appartamento a disposizione e vuoi affittarlo attraverso la gestione degli affitti brevi in Partita IVA, devi considerare che **l'attività svolta può essere classificata come affittacamere se:**

- l'immobile utilizzato per l'attività è di proprietà, si ha in comodato o si è locatari con possibilità di sub-affitto
- si offrono servizi aggiuntivi (per esempio cambio lenzuola durante il soggiorno dell'ospite, colazione, ecc.) in quanto se l'attività svolta è di mera locazione, il reddito conseguito è un reddito fondiario* e non può configurarsi come reddito di impresa

Pertanto, non si può "scegliere" se gestire l'attività come privato oppure tramite Partita IVA:

- se si tratta di una mera locazione, il reddito prodotto è considerato un reddito fondiario ed è soggetto a IRPEF o a cedolare secca, se si esercita tale opzione
- se si tratta di un'attività d'impresa, ovvero si offrono servizi aggiuntivi al semplice affitto (cambio lenzuola e/o pulizia durante la permanenza degli ospiti, oppure offrire servizio di colazione, ecc.) sarà necessaria l'apertura della Partita IVA

*Il reddito fondiario deriva dal possesso di terreni/fabbricati situati nel territorio dello Stato e che vengono tassati nel quadro RA \RB della dichiarazione dei redditi



Per aprire la tua Partita IVA per la gestione di affitti brevi, devi:

- aprire la Partita IVA all'Agenzia delle Entrate
- presentare la Scia al Comune
- presentare le pratiche in Camera di Commercio per l'iscrizione all'ente
- iscriverti alla Gestione Commercianti INPS

L'attività di affitti brevi ti riserva alcuni vantaggi interessanti:

- non sei soggetto al versamento dei contributi fissi INPS: li verserai infatti per il 24,48% del tuo reddito
- se adotti il Regime Forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS

La fattura elettronica che dovrai emettere in Regime Forfettario sarà:

- intestata al tuo ospite
- al lordo di eventuali commissioni trattenute da intermediari (per esempio, una piattaforma web)
- con una marca da bollo elettronica da 2€, per fatture di importo superiore a 77,47€

- riportante le 3 diciture normative obbligatorie del Regime Forfettario -> **vedi scheda dettaglio pag. 94**



ESEMPIO

- Il cliente paga 100€ per una notte
- 80€ arrivano a te
- 20€ sono le commissioni trattenute dalla piattaforma utilizzata

La tua fattura dovrà essere emessa al lordo della commissione ovvero dovrai indicare di aver percepito 100€.

I 20€ di commissione che effettivamente non hai incassato, sono considerati nella percentuale di spesa forfettaria che ti viene riconosciuta.

Se ricevi la fattura da parte della piattaforma per le commissioni trattenute senza l'IVA riportata e dunque presente nel documento, devi:

- **integrare con l'IVA italiana entro il 16 del mese successivo** a quello in cui ricevi la fattura, **attraverso un F24 con codice tributo 6493 -> vedi scheda dettaglio pag. 135**
- **emettere un'autofattura elettronica**


Riforma dello sport

Le professioni coinvolte dalla Riforma dello Sport sono quelle citate all'articolo 25 comma 1, integrato dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n.120:

”
È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Se fino a prima dell'entrata in vigore di tale normativa si versavano imposta e contributi sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente di redditività) e si poteva essere anche soggetti all'Ex-Enpals, ora la riforma prevede che:

- fino ai 5.000€ di reddito, non si versa nulla
- superati i 5.000€ di reddito, l'eccedenza andrà a formare la parte imponibile su cui calcolare i



contributi da versare, i quali saranno ridotti del 50% fino al 2027

- superati i 15.000€, l'eccedenza andrà a formare la parte imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva del 5% o 15%.

ATTENZIONE

Possono usufruire di tale riforma tutte le Partite IVA inerenti all'attività sportiva avviate dal 1° luglio 2023 in avanti.



ESEMPIO

- Reddito: **20.000€**
- Eccedenza $20.000€ - 5.000€ =$ **1.955,25€**
- Contributi $15.000€ \times 26,07% =$ **3.910,50€**

Importo dovuto 3.910,50€

Riduzione del 50% 1.955,25€

TOTALE CONTRIBUTI DA VERSARE

1.955,25€

- Eccedenza Imposta sostitutiva 5%: $20.000€ - 15.000€ =$ **5.000€**

Eccedenza 5.000€

Imposta 5% 0,05

TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE

250€



Concordato Preventivo Biennale (CPB)



FLEXTAX.IT - Regime Forfettario Guida Facile Illustrata 2024 - Riproduzione vietata

Il concordato preventivo:

- è un accordo, con un vincolo di 2 anni, tra Stato e contribuente titolare di Partita IVA
- attraverso tale accordo, si stabilisce in anticipo l'importo delle tasse da pagare, sulla base di un'ipotesi di fatturato concordato con il fisco
- prevede il vantaggio di non subire controlli fiscali per due anni
- la scelta di aderirvi è volontaria, ma vincolante e irrevocabile per il biennio



Possono accedere a tale concordato:

- le Partite IVA in Regime Forfettario
- le Partite IVA in semplificato


ATTENZIONE

In via sperimentale i **contribuenti** che utilizzano il **Regime Forfettario** infatti **potranno aderire al concordato unicamente per una sola annualità**, quella attualmente in corso e presentando istanza di adesione il 15 ottobre 2024, data in cui già avranno la quasi piena cognizione del reddito realizzato nell'anno 2024, quello "da patteggiare"

- non avere debiti fiscali superiori a 5.000€
- non bisogna aver iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente
- non possono aderire al Concordato i contribuenti condannati per reati, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato tributari come riciclaggio, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali e impiego di risorse di provenienza illecita

Il contribuente deve, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

- essere residente in Italia
- aver presentato, se dovute, almeno 3 Dichiarazioni dei redditi entro i termini stabiliti



Modifiche dati aziendali in corso d'anno

Se hai la Partita IVA attiva ed **effettui** delle **variazioni**, come per esempio il cambio di residenza/sede attività, a seconda del tuo inquadramento fiscale **potresti essere tenuto a comunicare tempestivamente la variazione** presso gli enti ai quali sei iscritto.

Professionista in Gestione Separata o Cassa specifica

- **Se vari la tua residenza personale:** **non devi comunicare nulla** all'Agenzia delle Entrate, devi effettuare la variazione solo all'anagrafe comunale
- **se vari sia la residenza che la sede della tua attività:** **entro 30 giorni**



devi effettuare apposita variazione all'Agenzia delle Entrate


- **se vari la sede della tua attività:** **entro 30 giorni** devi effettuare apposita variazione all'Agenzia delle Entrate
- **se cambi l'indirizzo Pec:** **non devi fare nulla**, se non semplicemente comunicarlo alla tua cassa specifica per eventuali comunicazioni ufficiali



Artigiano o Commerciante iscritto in Camera di Commercio

Qualsiasi variazione
tu effettui, devi
comunicarla
prontamente anche
alla Camera di
Commercio, pertanto:

- **se vari la tua residenza personale:** devi effettuare la variazione all'anagrafe comunale e devi effettuare apposita variazione anche in Camera di Commercio
- **se vari sia la residenza che la sede della tua attività:** **entro 30 giorni** devi effettuare apposita variazione in Camera di Commercio
- **se vari la sede della tua attività:** anche qui, devi modificarla anche in Camera di Commercio
- **se cambi l'indirizzo Pec:** devi comunicare in Camera di Commercio il nuovo indirizzo di posta elettronica.



Le modifiche dei
dati aziendali vanno
effettuate **entro 30
giorni dalla variazione.**

ATTENZIONE

Qualora si indicasse una data retroattiva oltre i 30 giorni da quella di presentazione della pratica, **c'è la possibilità di incorrere in sanzione** (circa 200€).



ALLEGATO 1 ELENCO CODICI ATECO

31-12-2018

Supplemento ordinario n. 62/L alla
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302

Allegato 2
(articolo 1, comma 10)

« ALLEGATO 4
(articolo 1, comma 64)
(Regime forfetario dei contribuenti minimi)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) - (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88)	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98) - (99)	67%

FLEXTAX.IT - Regime Forfetario Guida Facile Illustrata 2024 - Riproduzione vietata





ALLEGATO 2 ELENCO REGIMI SPECIALI AI FINI IVA

Estratto dalla Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 - Agenzia delle Entrate -

Ai sensi del citato comma 57, non possono avvalersi del regime forfetario:
a) I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

In particolare, come già disposto per i regimi agevolati del passato, non sono compatibili con il regime in esame i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95)

L'esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all'articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l'attività d'impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2.)

Si ritiene, infine, coerentemente con il citato comma 57, che il regime forfetario sia incompatibile anche con il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent Box") per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, istituito dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Le citate norme prevedono, infatti, per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei sopra citati beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con standard internazionali condivisi.



Come **aprire Partita IVA** o **Cambiare consulente fiscale**



Con **FlexTax** gestisci la tua **contabilità a 360°**

Dall'apertura della Partita IVA alla
dichiarazione dei redditi

a partire da

319€

IVA INCLUSA

il valore del servizio cambia in base
all'inquadramento fiscale

Servizi previsti per chi deve aprire Partita IVA:



Apertura Partita IVA

in Regime Forfettario come
professionista

366€

IVA INCLUSA ALL'ANNO

Apertura Partita IVA

in Regime Forfettario per attività
con obbligo di iscrizione alla
Camera di Commercio

560€

IVA, BOLLI E TASSE DI REGISTRO INCLUSI



NB: Dal secondo anno in poi non si paga più il servizio di apertura, ma solo la gestione della contabilità.



Servizi per chi ha una Partita IVA già attiva e desidera affidare la gestione ai consulenti FlexTax:



Contabilità per i professionisti

in Regime Forfettario

319€

IVA INCLUSA ALL'ANNO

Contabilità per artigiani e commercianti

in Regime Forfettario

354€

IVA INCLUSA ALL'ANNO



Tutti i servizi includono:

- › La tenuta della contabilità e adempimenti fiscali
- › Dichiarazione dei redditi
- › Compilazione F24
- › Consulenti di riferimento in base alle varie esigenze
- › Assistenza gratuita via ticket e telefono
- › Garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.

Accesso Plus alla FlexSuite:

- › *FlexSupport*: richieste di supporto illimitate via ticket e telefoniche
- › *FlexInvoice*: gestionale per l'emissione delle fatture elettroniche attive e passive e invio dati al Sistema di Tessera Sanitaria
- › *FlexTools*: utilizzo illimitato di calcolatori e simulatori di tasse
- › *FlexEconomy*: utilizzo illimitato di report economici e finanziari
- › *FlexDoc*: caricamento documenti personali e dell'attività

Puoi vedere tutti dettagli dei servizi

<https://flexsuite.it/acquista/>

CONCLUSIONE

Siamo arrivati alla fine di questa guida, ora hai maggiore consapevolezza su come **gestire la tua Partita Iva in Regime Forfettario.**

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento si **può richiedere assistenza gratuita ai consulenti fiscali FlexTax.**

Inoltre **in qualunque momento sono utilizzabili gratuitamente i nostri simulatori di imposte** che consentono di calcolare in autonomia le imposte da versare in base ai propri incassi e all'inquadramento fiscale.

www.flextax.it



flextax.it

Copyright© 2024 - Flex Company SRL 2024
Febbraio 2024
www.flextax.it
P.IVA 11824840018

Tutti i diritti sono riservati e appartengono a Flex Company SRL è vietata la riproduzione e distribuzione del testo, salvo previa autorizzazione del titolare dei diritti.

Questa guida non può sostituirsi alla consulenza specifica di un professionista e l'autore non è responsabile di eventuali errori o inesattezze nella sua applicazione o di aggiornamenti normativi da parte degli enti.

RIPRODUZIONE VIETATA





Regime **20** **24** Forfettario

GUIDA FACILE ILLUSTRATA

Questa guida spiega, in modo semplice e dettagliato, il funzionamento del Regime Forfettario per professionisti, sia iscritti alla Gestione Separata che ad albi professionali e per artigiani e commercianti.

In particolare ti sarà utile se:

- vuoi aprire Partita IVA e desideri conoscere i costi e gli adempimenti fiscali
- vuoi capire se il Regime Forfettario è vantaggioso nel tuo caso
- hai già una Partita IVA e vuoi imparare a gestirla nel modo migliore
- hai un lavoro dipendente e vuoi intraprendere un nuovo business
- sei in pensione e vuoi continuare a lavorare con Partita IVA

La guida è aggiornata alle novità introdotte nel 2024 e grazie a esempi, schede, tabelle, ti aiuterà a comprendere il funzionamento del Regime Forfettario.

La guida è stata redatta dal team di consulenti fiscali di [FlexTax.it](https://www.flextax.it) il portale per la gestione della contabilità online.